	Repertorio numero 41712/12982 ===================================	
	======================================	
	di adunanza del Consiglio di Amministrazione della	
	"BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA - Società Coopera-	
	tiva", con sede in Modena, iscritta al Registro Impre-	
	se di Modena con il codice fiscale n.01153230360. ====	(2)
	======================================	
	L'anno duemilatredici, il giorno ventitre del mese di	
	aprile ====================================	J. T.
	=======================================	
	Alle ore 15. ===================================	MESISTRATO A MODERNA
	In Modena, Via San Carlo n.8/20. ===========	in data 23-4-2013
	Davanti a me Dott. Proc. FRANCO SOLI, Notaio iscritto	~
, -	nel ruolo del Distretto Notarile di Modena, con sede	To answer gas to any determinent of the second seco
	in Modena, è presente il sig.: ==============	Iscritta nel Registro
	- CASELLI rag. ETTORE, nato a Maranello (MO) il ven-	delle imprase di
	totto ottobre millenovecentoquarantadue (28.10.1942),	In data 21-1-2013
	domiciliato per la carica a Modena, Via San Carlo	A Commence of the comment of the commence of t
	n.8/20, presso la sede sociale; ==========)
	il quale interviene al presente atto non in proprio,	*
	ma esclusivamente nella sua qualità di Presidente del	
	Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante	
	della società: ====================================	-
	- "BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA - Società Coope-	
	rativa", con sede a Modena, via San Carlo n.8/20, ca-	
	1	
	I I	

# 	pitale sociale al 1.1.2013 Euro 998.165.175 (novecen-	1
	tonovantottomilionicentosessantacinquemilacentoset-	
	tantacinque), iscritta presso il Registro delle Im-	
	prese di Modena con il codice fiscale n.01153230360, e	
82	con il n.222528 R.E.A., iscritta all'Albo delle Banche	
(Manual Co.	presso la Banca d'Italia al n.4932, capogruppo dell'o-	
V-	monimo gruppo bancario iscritto nell'apposito albo	
3	presso la Banca d'Italia al n.5387.6, e quindi nel-	
	l'interesse della società stessa. ===============	muse of constant
34	Comparente, cittadino italiano, della cui identità	- AC
3	personale io Notaio sono certo il quale, mi dichiara	
***************************************	che è stata qui convocata, in questo luogo, in questo	
	giorno e per questa ora, l'adunanza dei componenti il	
	Consiglio di Amministrazione della "Banca popolare	
	dell'Emilia Romagna - Società Cooperativa", con sede	
	in Modena, per discutere e deliberare sugli argomenti	
	di cui al seguente ===================================	
	ORDINE DEL GIORNO :	
	Parte ordinaria:	
	omissis ==============	
	Parte straordinaria: ====================================	
	1) - Proposta di approvazione della fusione delle so-	5
	cietà controllate "CARISPAQ - CASSA DI RISPARMIO DELLA	
200-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-00-	PROVINCIA DELL'AQUILA - S.p.A.", con sede a L'Aquila,	
	"BANCA POPOLARE DI LANCIANO E SULMONA - S.p.A.", con	

- 8	sede a Lanciano (CH) e "BANCA POPOLARE DI APRILIA -
- 3	S.p.A.", con sede ad Aprilia (LT), nella società "BAN-
	CA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA - Società Cooperati-
	va", con sede a Modena, mediante incorporazione delle
	prime tre nell'ultima citata, ai sensi degli artt.2502
	e 2505 bis C.C.; deliberazioni inerenti e conseguenti
	alla fusione; ====================================
	2) - Proposta di aumento del capitale sociale della
	incorporante al servizio della fusione, con conseguen-
	te modifica dell'art.6 del vigente Statuto sociale; ===
	3) - Delega di poteri al Presidente, ai Vice Presiden-
	ti e all'Amministratore delegato per l'esecuzione e
	l'iscrizione delle deliberazioni adottate, ivi compre-
	si gli adempimenti di cui agli artt.2437 quater C.C. e
	2505 bis, comma I°, C.C. =================================
	Il comparente mi richiede di assistere, redigendone
	pubblico verbale, all'adunanza del Consiglio di Ammi-
	nistrazione della società stessa, per la parte straor-
	dinaria. ====================================
	Al che aderendo io Notaio, sulla base delle dichia-
	razioni di esso Presidente, dò atto di quanto segue: ==
	Assume la presidenza dell'adunanza, a norma di sta-
Toron and Harry	tuto e per concorde designazione dei presenti, il Pre-
50	sidente del Consiglio di Amministrazione sig. Caselli
	rag. Ettore, il quale constata e dichiara: =========

	- che la presente adunanza è stata regolarmente convo-	
84	cata mediante avviso scritto spedito a tutti i Consi-	
	glieri e ai componenti il Collegio Sindacale in termi-	
	ne utile, a norma di legge e ai sensi dell'art.37 del-	
	lo statuto sociale; ====================================	
	- che oltre ad esso sig. Caselli rag. Ettore, Presi-	(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
- W AT	dente del Consiglio di Amministrazione sono presenti	
	all'adunanza gli altri Amministratori della Banca	1
	sigg.: ===================================	
	- Arru Avv. Antonio Angelo, nato a Cagliari il primo	
	agosto millenovecentoquarantanove (1.8.1949), domici-	
	liato a Quartu Sant'Elena, Via Sussalai n.2; ========	
	- Boldrini Giosuè, nato a Verucchio (RN) il 31 luglio	
	1944, domiciliato a Rimini, Via Castellaccio n.28/D; ==	ĸ
	- Cicognani dott. ing. Giulio, nato a Imola (BO) il 22	
<u> </u>	novembre 1947, domiciliato a Casalfiumanese (BO), via	
1/100000	Ulivi n.4/A;	
	- Ferrari Cav. Lav. ing. Piero, nato a Castelvetro di	
	Modena il 22 maggio 1945, domiciliato a Modena, Largo	
	Garibaldi n.11, Vice Presidente; =============	
	- Ferrari ing. Pietro, nato a Modena il 10 ottobre	
	1955, domiciliato a Modena, Via Giovanni Muzzioli n.10;	
	- Gualandri prof. Elisabetta, nata a Modena il dodici	
	giugno millenovecentocinquantacinque (12.6.1955), ivi	
	domiciliata, Via delle Costellazioni n.46; ========	

		I
	- Lusignani prof. Giuseppe, nato Castell'Arquato (PC)	
34	il 5 marzo 1958, domiciliato a Bologna, via Giuseppe	
	Petroni n.36; ====================================	
	- Marri dott. Alberto, nato a Modena il 13 agosto	
	1954, domiciliato a Carpi (MO), Via C. Marx n.164, Vi-	
	ce Presidente; ====================================	\$ 1500 P
	3/2/2	Charles II.
.45.	il quattro novembre millenovecentocinquanta	- (- (- (- (- (- (- (- (- (- (
i v	1.339	No. 1
	(4.11.1950), domiciliata a Ravenna, Via Mincio n.11; ==	
	- Mengano Cav. Lav. Giuseppina in Amarelli, nata a Na-	
	poli il due febbraio millenovecentoquarantacinque	
	(2.2.1945), ivi domiciliata, Via C. Console n.3; =====	
	- Odorici dott. Luigi, nato a Guiglia il tredici mag-	
	gio millenovecentoquarantasette (13.5.1947), domici-	
	liato a Modena, Strada Vignolese n.678/5, Amministra-	
	tore Delegato; ====================================	
	- Petitto Avv. Daniela, nata a Venticano (AV) il nove	
	marzo millenovecentosessantanove (9.3.1969), domici-	
	liata ad Avellino, Parco Abate n.20; ===========	
	- Rossi rag. Deanna, nata a Modena il 1° maggio 1941,	
	ivi domiciliata, via Carlo Sigonio n.5; =========	
	- Spallanzani dott. Erminio, nato a Reggio Emilia il	
	20 settembre 1946, ivi domiciliato, Via Toschi n.6/00;	
1	- Tantazzi prof. Angelo, nato a Carrara (MS) 1'8 giu-	
	gno 1939, domiciliato a Bologna, Strada Maggiore n.25;	
	E	

	at e	
7i	- Zucchelli dott. Mario, nato a Castelfranco Emilia il	(i
	23 gennaio 1946, domiciliato a Modena, Via Paul Harris	
	n.12/6; ====================================	
	- che sono assenti giustificati i Consiglieri sigg.	
The second of th	Luongo dott.Manfredi e Montanari dott.Fioravante; =====	
	- che sono inoltre presenti i componenti il Collegio	
	Sindacale, sigg.: ===================================	
	- Conti dott. Romano, nato a Bologna il 27 agosto	
	1948, ivi domiciliato, Via Castiglione n.21, Presiden-	
	te; ====================================	
	- Cacchicli dott. Guglielmo, nato a Parma il 1 giugno	
<u> </u>	1967, ivi domiciliato, Borgo XX Marzo n.15, Sindaco	
946	effettivo; ====================================	
	- Corradini dott. Fabrizio, nato a Modena il 23 luglio	
-	1961, ivi domiciliato, Via Lodovico Gavioli n.4, Sin-	
<u> </u>	daco effettivo; ====================================	
Property and the second	- Ferrari dott. Pier Paolo, nato a Modena il 9 settem-	
	bre 1959, ivi domiciliato, Stradello Piradello n.10/4,	
	Sindaco effettivo;	
	- che è assente giustificato il sindaco sig. Baldi	
	dott.Carlo;	215
65	- che sono altresì presenti, in quanto invitati dal	
	Presidente a partecipare alla riunione, i sigg.: ======	(0.
	- Togni rag. Fabrizio, nato a Castellarano (RE) il 26	
	febbraic 1957, ivi domiciliato, Via Enrico IV° n.7,	

Direttore Generale; ====================================
- Garavini dott. Eugenio, nato a Modena il ventitrè
novembre millenovecentocinquantotto (23.11.1958), do-
miciliato a Savignano sul Panaro, Viale Gramsci n.19,
 Vice Direttore Generale; ====================================
 - Vandelli dott. Alessandro, nato a Modena il ventitrè
febbraio millenovecentocinquantanove (23.2.1959), ivi
domiciliato, Via Ugo da Carpi n.57, Vice Direttore Ge-
nerale; ====================================
- Venturini dott. Gian Enrico, nato a Forlimpopoli il
sette novembre millenovecentocinquantasette
 (7.11.1957), ivi residente, Via Massi n.52, Direttore
 centrale e Segretario Generale della Banca; ========
 - che tutti gli amministratori presenti si trovano
 nelle condizioni richieste dalla legge per poter in-
tervenire alla presente adunanza e risultano tuttora
regolarmente in carica; ====================================
- che nessuno degli intervenuti o degli amministratori
assenti si è opposto alla discussione per insufficien-
te conoscenza degli argomenti all'ordine del giorno. ==
Il Presidente dichiara pertanto la presente adunan-
za regolarmente costituita ed atta a validamente deli-
berare sugli argomenti all'ordine del giorno, a norma
di legge e di statuto. ====================================
Passando quindi alla trattazione degli argomenti al-

	l'ordine del giorno, il Presidente ricorda all'adunan-	
G	za che il Consiglio di Amministrazione, nella seduta	
	del 11.1.2013, ha deliberato un progetto di fusione	
	per incorporazione delle seguenti società controllate:	
	- "Carispaq - Cassa di Risparmio della Provincia del-	
19	l'Aquila - S.p.A.", con sede a L'Aquila, Corso Vitto-	
	rio Emanuele II°n.48, capitale sociale Euro 80.001.000	
	(ottantamilionimille), iscritta presso il Registro Im-	
	prese de L'Aquila con il codice fiscale n.00098090665,	
ν.	is esquito per brevità anche denominata "CARISPAO"; ===0	
	- "Banca Popolare di Lanciano e Sulmona - S.p.A.", con	4
		* V
	sede a Lanciano (CH), Viale Cappuccini n.76, capitale	
	sociale Euro 57.378.390 (cinquantasettemilionitrecen-	
	tosettantottomilatrecentonovanta), iscritta presso il	
<u> </u>	Registro Imprese di Chieti con il codice fiscale	
	n.00391250693, in seguito per brevità anche denominata	
-	"BPLS"; ====================================	- H- H-
-	- "Banca Popolare di Aprilia - S.p.A.", con sede ad A-	
	prilia (LT), Piazza Roma n.11, capitale sociale Euro	
	15.010.740 (quindicimilionidiecimilasettecentoquaran-	
	ta), iscritta presso il Registro Imprese di Latina con	
	il codice fiscale n.00089400592, in seguito per bre-	
	vità anche denominata "BPA"; ====================================	
	in "Banca popolare dell'Emilia Romagna - Società Coo-	*
	perativa", in seguito per brevità anche denominata	•
	Politically at a constant political	

	"BPER" o "incorporante", e che analoga delibera è sta-	
12	ta adottata dai Consigli di Amministrazione delle sud-	
	dette società incorporande rispettivamente in data	
	10.1.2013, in data 9.1.2013, e in data 9.1.2013. ======	
	Il Presidente osserva che la proposta fusione rien-	
	tra negli interventi straordinari previsti dal Piano	400000
	Industriale di Gruppo 2012-2014 volti alla razionaliz-	
	zazione e semplificazione della struttura organizzati	James 104
**	va della articolazione societaria del gruppo BPER,	
\$	con l'obbiettivo di rendere più agevoli le attività di	(
1 te	governo e di coordinamento societario, nonchè di con-	
	seguire una rilevante riduzione dei costi, un miglio-	
	ramento dell'efficienza operativa e una valorizzazione	
	delle risorse delle società incorporate. ========	
	Il Presidente fa presente quindi all'adunanza che	
	detto progetto di fusione è stato redatto in forma	
	semplificata, ai sensi dell'art.2505 bis C.C., quale	
	modificato dal D.Leg.vo in data 22.6.2012 n.123, ema-	
	nato in attuazione di quanto previsto dalla Direttiva	
	2009/109/CE, in quanto la società incorporante "Banca	
	popolare dell'Emilia Romagna - Società cooperativa",	
	con sede a Modena, detiene partecipazioni nel capitale	
	sociale delle società incorporande superiori al 90%,	0-1-100 - 120 - 10 - 10 - 10 - 10 - 10 -
	ed inoltre in considerazione del fatto che viene con-	
	cesso ai soci di minoranza delle società incorporande	
	cesso at soci di minoranza delle societa incorporande	

	15	
	il diritto di far acquistare le loro azioni dalla so-	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
	cietà incorporante per un corrispettivo determinato	
	alla stregua dei criteri previsti per il recesso. =====	
V	Egli precisa quindi che in relazione alla proposta	
	fusione non trovano applicazione le disposizioni degli	
	artt. 2501 quater, 2501 quinquies, 2501 sexies del Co-	
	dice Civile, che disciplinano rispettivamente la si-	
	tuazione patrimoniale, la relazione dell'organo ammi-	
	nistrativo e la relazione degli esperti, mentre tro-	
	verà applicazione l'art.2501 septies C.C. limitatamen-	
·	te alla sola documentazione richiesta nell'ambito del	
	procedimento semplificato. ====================================	
1 7 - 18 - 19 - 1 - 19 - 1 - 19 - 1	Il Presidente informa i presenti che la proposta fu-	
£	sione è stata previamente autorizzata dalla Banca d'I-	
	talia, ai sensi dell'art.57 D.Leg.vo n.385/1993,	
30-10-100	nonchè in relazione alle conseguenti modifiche statu-	
	tarie, ai sensi dell'art.56 D.Leg.vo n.385/1993, come	
	risulta da lettera in data 5.3.2013	
	prot.n.0225672/2013 indirizzata alla "Banca popolare	
	dell'Emilia Romagna - Società cooperativa", quale Ca-	
	pogruppo. ===================================	
<u> </u>	Il Presidente comunica all'adunanza che il progetto	
	di fusione delle società suddette è stato iscritto	8
	per la incorporante presso il Registro Imprese di Mo-	
	dena in data 8.3.2013 e per le società incorporande	

	presso il Registro Imprese di L'Aquila in data
	7.3.2013, presso il Registro Imprese di Chieti in data
	7.3.2013, e presso il Registro Imprese di Latina in
	data 11.3.2013, e quindi la presente adunanza si
	svolge nel rispetto del termine di trenta giorni pre-
	visto dall'art.2501 ter C.C. =================================
	Il Presidente dichiara inoltre e dà atto che presso
	la sede sociale della società incorporante è rimasto
	depositato in copia, a far tempo dal 11.3.2013, e
	quindi durante i trenta giorni che hanno preceduto la
17	presente adunanza, ai sensi dell'art.2501 septies
	C.C., il progetto di fusione e, limitatamente a quanto
	richiesto nell'ambito del procedimento semplificato,
	la documentazione prevista dall'art.2501 septies, I°
	comma, C.C., come richiesto ai sensi dell'art.2505
	bis, II° comma, C.C., precisandosi in particolare che
	le situazioni patrimoniali delle quattro società par-
	tecipanti alla fusione, riferite alla data del
	30.9.2012, sebbene non necessarie in quanto ai sensi
	dell'art.2505 bis, I° comma, C.C. in caso di fusione
	semplificata non si applicano le disposizioni del-
	l'art.2501 quater C.C., sono state purtuttavia assunte
	quali basi di calcolo per la determinazione dei rap-
	porti di cambio. ====================================
	Il Presidente comunica inoltre ai presenti che in a-

	dempimento a quanto prescritto dal Regolamento adotta-	
	to con delibera CONSOB n.11971/1999 e.successive modi-	
	ficazioni, la documentazione prevista dall'art.2501	
	septies, I° comma, C.C. è stata messa a disposizione	
	del pubblico con le modalità ivi indicate dandone av-	
	viso mediante pubblicazione sul sito "Internet" della	
	banca e con le altre modalità stabilite dalla normati-	(i)
	va regolamentare vigente. ====================================	Ž.
and the second s	Il Presidente dichiara altresì che: =========	
-	- non sono state validamente presentate richieste di	<u> </u>
	soci ai sensi e per gli effetti dell'art.2505, comma	
	III°, C.C., richiamato dall'art.2505 bis, III° comma,	
	C.C.; ==================================	
	- in relazione a quanto sin qui specificato risultano	
	rispettati i termini e gli adempimenti del procedimen-	
	to di fusione; ====================================	
	- per quanto occorrer possa, non sono intervenuti fat-	
4	ti salienti, o sostanziali variazioni, nè sono inter-	
	venute modifiche rilevanti degli elementi dell'attivo	
	e del passivo fra la data di deposito del progetto di	
	fusione presso la sede della società e la data odier-	
	na, ai sensi dell'art.2501 quinquies, III° comma,	
	C.C., quale introdotto dal D.Leg.vo in data 22.6.2012	
	n.123. ====================================	20 50 × 5
19	Il Presidente comunica altresì ai presenti che a nor-	

		1
	ma dell'art.2503 bis, comma II°, C.C., è stata dat	1
¥8	facoltà ai portatori delle obbligazioni convertibil	
	emesse dalla incorporante di esercitare il diritto di	
	conversione loro spettante a norma di legge, e analoga	i
	facoltà è stata data anche ai portatori di obbligazio-	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
	ni convertibili emesse dalla incorporanda "BANCA POPO-	
	LARE DI LANCIANO E SULMONA - S.p.A.". =========	ghing /h
	Altale proposito il Presidente comunica ai presenti	
	che nè BPER nè BPLS hanno ricevuto alcuna richiesta di	0 6
·	conversione anticipata da parte dei portatori delle	
	obbligazioni dei rispettivi prestiti obbligazionari	
	convertibili nei termini di legge. ============	
	Il Presidente sig. Caselli rag. Ettore illustra	
	quindi ai presenti le modalità di esecuzione della	
	proposta fusione, precisa che essa avverrà per incor-	
	porazione, con effetti giuridici e civilistici dalla	
	data dell'ultima delle iscrizioni dell'atto di fusione	
	nel Registro delle Imprese, ovvero da una data succes-	
	siva che sarà stabilita nell'atto di fusione, ai sensi	
18 - 12 - 12 - 12	dell'art.2504 bis, II° comma, C.C., ma con effetti ai	T.
	fini fiscali e ai fini dell'imputazione delle opera-	
41	zioni delle società incorporande al bilancio della in-	
	corporante a decorrere dal primo gennaio dell'anno in	
	cui si produrranno gli effetti giuridici della fusio-	
F.	ne, così come consentito dall'art.2504 bis C.C ======	
	12	y constraint and the second of

	Il Presidente riferisce che i rapporti di cambio fra
	le azioni emittende dalla incorporante e le azioni
	delle società incorporande, sono stati determinati dai
	rispettivi Consigli di Amministrazione, sulla base
	delle rispettive situazioni patrimoniali alla data del
	30.9.2012, avvalendosi della consulenza di advisor fi-
3	nanziari indipendenti, anche ai fini della determina-
	zione del valore di liquidazione delle azioni dei soci
Wagner and the control of the contro	receduti, ai sensi dell'art.2437 ter C.C., e del cor-
	rispettivo da riconoscere ai soci delle società incor-
	porande che eventualmente esercitassero il diritto di
	vendita, ai sensi dell'art.2505 bis, I° comma, C.C. ===
	Il Presidente precisa inoltre che la fusione avverrà
*	previo annullamento di tutte le azioni costituenti
	l'intero capitale sociale delle società incorporande,
	mediante aumento di capitale della società incorporan-
	te, con assegnazione ai soci delle incorporande in se-
27 - 14	de di fusione, (incorporante esclusa), di nuove azioni
	ordinarie della incorporante in proporzione alle ri-
	spettive partecipazioni, e più precisamente secondo i
	seguenti rapporti di concambio: ============
X	- n.1,01 (uno virgola zero uno) azioni ordinarie da
	nominali Euro 3 (tre) cadauna della incorporante per
H.	ogni n.1 (una) azione ordinaria da nominali Euro 5
	(cinque) della società incorporanda "CARISPAQ - CASSA
	1

	DI RISPARMIO DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA - S.p.A."; ===	
15	- n.1,76 (uno virgola settantasei) azioni ordinarie da	
	nominali Euro 3 (tre) cadauna della incorporante per	
	ogni n.1 (una) azione ordinaria da nominali Euro 3	
	(tre) della società incorporanda "BANCA POPOLARE DI	
	LANCIANO E SULMONA - S.p.A.";	
	- n.8,76 (otto virgola settantasei) azioni ordinarie	
	da nominali Euro 3 (tre) cadauna della incorporante	
	per ogni n.l (una) azione ordinaria da nominali Euro 9	
	(nove) della società incorporanda "BANCA POPOLARE DI	
	APRILIA - S.p.A."; ====================================	
	precisandosi che le partecipazioni azionarie nel capi-	
	tale delle incorporande possedute dalla incorporante	
	verranno annullate senza sostituzione e senza concam-	
	bio, per imputazione contabile. ===========	
TO CHILL OUT THE RI	Il Presidente fa presente inoltre che l'operazione	
	di fusione comporta gli aumenti del capitale sociale	
	della incorporante al servizio della fusione, con de-	
	terminazione degli ammontari massimi di tali aumenti	
	conseguenti alla fusione per incorporazione in funzio-	
	ne dei sopra determinati rapporti di concambio con le	
	azioni delle società incorporande, precisandosi in	
	particolare che la proposta fusione comporta l'ulte-	
-, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -	riore e contestuale aumento di capitale sociale della	
	incorporante a servizio della eventuale conversione	
	45	

	ordinaria a scadenza del prestito obbligazionario con-
	vertibile subordinato "Banca Popolare di Lanciano e
	Sulmona 4,50% 2008-2013", costituito da n.1.908.571
	(unmilionenovecentoottomilacinquecentosettantuno) ob-
	bligazioni del valore nominale di Euro 14 (quattordi-
	ci) ciascuna, per complessivi Euro 26.719.994 (venti-
	seimilionisettecentodiciannovemilanovecentonovanta-
allowers to the second	quattro), codice ISIN IT0004405327, (di seguito per
4 2 1	brevità anche denominato "POC BPLS"), che vedrà modi-
.4	ficate le disposizioni contenute nell'originario rego-
	lamento del prestito, stante l'annullamento delle a-
	zioni della società emittente il prestito, in modo da
	assicurare agli obbligazionisti diritti equivalenti a .
A NIDO CONTRACTOR OF THE CONTR	quelli loro spettanti prima della fusione, e più pre-
	cisamente il rapporto di conversione sarà riformulato
	sostituendo alle originarie azioni di compendio BPLS
	nuove azioni BPER, sulla base del rapporto di cambio
	pari a n.1,76 (uno virgola settantasei) azioni ordina-
	rie da nominali Euro 3 (tre) cadauna della incorpo-
	rante per ogni n.1 (una) obbligazione convertibile da
	nominali Euro 14 (quattordici) della società incorpo-
	randa "BANCA POPOLARE DI LANCIANO E SULMONA - S.p.A.",
	il tutto con conseguente modifica dell'art.6 del vi-
	gente Statuto sociale. ====================================
	Il Presidente propone pertanto di aumentare il capi-

		1
	tale sociale della incorporante al servizio della fu-	
3	sione con emissione di nuove azioni ordinarie da nomi-	
	nali Euro 3 (tre) cadauna, riservate agli azionisti	
	delle società incorporande in sede di fusione, secondo	
	i sopra indicati rapporti di concambio, in proporzione	
	alle rispettive partecipazioni azionarie, detratte	NOTATO
	solamente le azioni già possedute dalla incorporante	
	che verranno annullate senza sostituzione e senza con-	dur Wa
	cambio per imputazione contabile, nonchè riservate ai	
	portatori di obbligazioni convertibili del "POC BPLS"	0 7
	che eserciteranno il diritto di conversione ordinaria,	
	in sostituzione delle originarie azioni di compendio,	
	e più precisamente di aumentare il capitale sociale	
	nelle seguenti misure: ====================================	
	- fino ad un importo massimo di Euro 2.536.068 (duemi-	
	lionicinquecentotrentaseimilasessantotto), con emis-	
400000000000000000000000000000000000000	sione di massimo n.845.356 (ottocentoquarantacinquemi-	
	latrecentocinquantasei) azioni ordinarie, godimento	
	regolare, da assegnare agli azionisti di CARISPAQ di-	
	versi dall'incorporante; ============	····
	- fino ad un importo massimo di Euro 19.190.679 (di-	
	ciannovemilionicentonovantamilaseicentosettantanove),	
	con emissione di massimo n.6.396.893 (seimilionitre-	
	centonovantaseimilaottocentonovantatré) azioni ordina-	
*	rie, godimento regolare, da assegnare agli azionisti	

	di BPLS diversi dall'incorporante, precisandosi che	
-	tale importo teneva conto dell'eventuale esercizio	Alle of the second seco
	della facoltà di conversione anticipata spettante ai	
***	portatori delle obbligazioni convertibili del "POC	
	BPLS", ai sensi dell'art.2503 bis, II° comma, C.C.,	
	facoltà che peraltro nessuno degli obbligazionisti del	
S 	prestito ha esercitato in termine utile; ========	
·	- fino ad un importo massimo di Euro 2.105.238 (duemi-	
-	lionicentocinquemiladuecentotrentotto), con emissione	
N	di massimo n.701.746 (settecentounomilasettecentoqua-	
	rantasei) azioni ordinarie, godimento regolare, da as-	
	segnare agli azionisti di BPA diversi dall'incorporan-	
1% R	te; ====================================	
	- fino ad un importo massimo di Euro 10.077.255 (die-	
	cimilionisettantasettemiladuecentocinquantacinque),	
	con emissione di massimo n.3.359.085 (tremilionitre-	
	centocinquantanovemilaottantacinque) azioni ordinarie,	
W-5	da assegnare agli obbligazionisti del "POC BPLS" in	
	sede di conversione ordinaria a scadenza delle obbli-	
	gazioni, con godimento secondo le modalità previste	
	nel Regolamento del prestito, in sostituzione delle o-	
	riginarie azioni di compendio; =============	
	il tutto in conformità alle disposizioni contenute nel	
	progetto di fusione e con conseguente modifica del-	
	l'art.6 del vigente Statuto sociale, con inserimento	

	dopo l'ultimo capoverso di un nuovo comma, il cui te-
32	sto è riportato nello Statuto allegato al progetto di
	fusione e quindi allegato anche al presente verbale,
	precisandosi che, ad avvenuta conclusione del procedi-
	mento di fusione, la società incorporante provvederà
	alla necessaria redazione di un nuovo Regolamento del
	"Prestito obbligazionario convertibile subordinato
	Banca Popolare di Lanciano e Sulmona S.p.A. 4,50%
	2008-2013", riformulato nel rapporto di conversione,
	sostituendo alle originarie azioni di compendio BPLS
	nuove azioni BPER, sulla base del nuovo rapporto di
	cambio di n.1,76 (uno virgola settantasei) azioni BPER
	per ogni n.1 (una) obbligazione convertibile del "PCC
	BPLS" posseduta, in modo da assicurare ai portatori
3	del prestito, a fusione avvenuta, diritti equivalenti
	a quelli loro spettanti prima della fusione. ========
	Il Presidente precisa inoltre che l'entità esatta
	dei proposti aumenti del capitale sociale di BPER al
	servizio del concambio potrà essere compiutamente de-
	finita solo in un momento successivo e più precisamen-
	te: ====================================
	a) - a seguito dell'eventuale esercizio del diritto di
	recesso spettante agli azionisti delle società incor-
	porande, diversi da BPER, in quanto la fusione per in-
	corporazione in una società cooperativa (BPER) deter-

	mina la trasformazione eterogenea delle società per a-
25 	zioni incorporande e la modificazione dei diritti di
	voto e di partecipazione, cosicchè spetta agli azioni-
	sti assenti, astenuti o dissenzienti rispetto alla re-
	lativa delibera di fusione, il diritto di recesso, per
	tutte o parte le azioni possedute, ai sensi del-
	l'art.2437, comma I°, C.C.; =================================
X	b) - a seguito dell'eventuale esercizio del diritto
#	riconosciuto agli azionisti delle società incorporan-
	de, diversi da BPER, di vendere le loro azioni alla
	incorporante per un corrispettivo determinato alla
	stregua dei criteri previsti per il recesso, in caso
	di fusione semplificata, ai sensi dell'art.2505 bis,
	comma I°, C.C ================================
	Il Presidente precisa inoltre che le azioni delle
	società incorporande che dovessero essere acquisite da
	BPER a seguito del procedimento di recesso di soci
	delle medesime, per effetto dell'esercizio del diritto
	di opzione e di prelazione, ai sensi dell'art.2437 e
	ss. C.C., e a seguito del diritto di vendita di cui
	all'art.2505 bis, comma I°, C.C., verranno tutte an-
	nullate senza sostituzione e senza concambio, per im-
	putazione contabile. ====================================
	Circa poi le modalità di assegnazione delle azioni
*	dell'incorporante a favore degli azionisti delle so-
	20

- 0 IIIV	cietà incorporande, il Presidente ricorda che con la	
	delibera del Consiglio di Amministrazione di approva-	
	zione del progetto di fusione in data 11.1.2013, la	
	"Banca popolare dell'Emilia Romagna - Società Coopera-	
	tiva", tenuto conto di quanto previsto dall'art.2529	
	C.C. in tema di società cooperative, ha autorizzato,	2000
	ai sensi dell'art.17 dello Statuto, il ricollocamento	
	della azioni proprie detenute in portafoglio a favore	June 1
	degl azionisti delle società incorporande, vincolan-	Jan Jan
	dole in primo luogo al soddisfacimento di coloro che	
<u> </u>	eventualmente esercitassero il diritto di opzione e	
	prelazione nell'ambito del procedimento di liquidazio-	
4	ne delle azioni dei soci receduti ex art.2437 quater	
	C.C., e inoltre, qualora ne ricorrano le condizioni,	
	utilizzandole anche nelle operazioni di concambio me-	
	diante assegnazione agli azionisti delle società in-	
18	corporande. ====================================	
Testa Till Testilla (190	Il Presidente precisa altresì che qualora in appli-	
	cazione dei rapporti di cambio spettasse agli azioni-	***************************************
	sti delle società incorporande il diritto di ricevere	
	un numero non intero di azioni BPER, l'incorporante	
	procederà alla consegna di azioni BPER fino a concor-	
	renza del numero intero inferiore ad essi spettante e	
	riconoscerà quindi ai medesimi azionisti, anche per il	
63	tramite degli Intermediari Depositari, il controvalore	

	dei diritti frazionari loro spettanti sulla base del
	prezzo ufficiale delle azioni BPER alla data di conse-
	gna, senza aggravio di spese, bolli o commissioni. ====
	Il Presidente ricorda inoltre che gli azionisti le-
	gittimati all'esercizio del diritto di recesso ai sen-
and the second s	si dell'art.2437, comma I°, C.C., potranno esercitare
	il proprio diritto, per tutte o parte delle azioni
9 <u></u>	detenute, mediante lettera raccomandata con avviso di
National Confession Co	ricevimento, che dovrà essere spedita alla rispettiva
8	incorporanda entro 15 (quindici) giorni dall'iscrizio-
:	ne nel Registro delle Imprese della delibera dell'as-
	semblea straordinaria della incorporanda medesima di
30000000000000000000000000000000000000	approvazione della fusione. ====================================
Stern Consument of Stern Consumer	L'efficacia dell'eventuale recesso esercitato dagli
	azionisti delle società incorporande aventi diritto,
	nonchè il pagamento del valore di liquidazione delle
	azioni oggetto di recesso sono subordinati all'effica-
	cia delle rispettive fusioni e pertanto il valore di
	liquidazione sarà corrisposto agli aventi diritto suc-
	cessivamente alla decorrenza degli effetti civilistici
	delle rispettive fusioni, e in ogni caso entro i ter-
	mini di cui all'art.2437 quater C.C. ==========
	A tal fine il Presidente segnala che il valore di
	liquidazione delle azioni CARISPAQ, BPLS e BPA è stato
	determinato, ai sensi dell'art.2437 ter, comma II°,

	C.C., dai rispettivi Consigli di Amministrazione, sen-
	tito il parere dei Collegi sindacali e della società
	di revisione "PricewaterhouseCoopers S.p.A.", con se-
	de in Milano, Via Monte Rosa n.91, in Euro 8,90 (otto
	virgola novanta) per ogni azione CARISPAQ, in Euro
	13,20 (tredici virgola venti) per ogni azione BPLS e
	in Euro 58,60 (cinquantotto virgola sessanta) per ogni
240-74-3-40	azione BPA. ====================================
	Il Presidente dichiara inoltre che qualora uno o più
	azionisti aventi diritto di recesso esercitassero tale
	diritto, il procedimento di liquidazione si svolgerà
	ai sensi dell'art.2437 quater C.C., con il deposito e
	la pubblicazione dell'offerta in opzione e prelazione
	delle azioni dei soci receduti presso i competenti Re-
	gistri delle Imprese, e nel frattempo le azioni delle
	società incorporande per le quali venisse esercitato
	il recesso saranno inalienabili sino all'esito del
	procedimento di liquidazione. ==============
	In considerazione di quanto sopra, il Presidente dà
	atto che con la suddetta delibera del Consiglio di Am-
	ministrazione in data 11.1.2013, BPER ha dichiarato la
	propria volontà di esercitare il diritto di opzione,
	nonchè di prelazione, su tutte le azioni che rimanes-
	sero eventualmente inoptate all'esito della suddetta
	offerta in opzione e prelazione, e inoltre, ove sia
¥	

		13
	consentito dalle disposizioni vigenti e qualora la in-	
	corporante avesse in portafoglio un numero di azioni	
	proprie sufficienti, la medesima potrebbe procedere ad	
	acquistare tutte le azioni oggetto di recesso e, uni-	
	tamente alle incorporande, potrebbe dare efficacia al-	
	la fusione anche prima che il procedimento di liquida-	
1,14	zione possa essere completato, ai sensi dell'art.2437	
	quater C.C. =================================	
	A tal fine, come sopra precisato, BPER ha dichiarato	1500000
	la propria volontà di vincolare le azioni proprie de-	
	tenute in portafoglio al soddisfacimento di coloro che	
ES	eventualmente esercitassero il diritto di opzione e	
+0x 0x 0	prelazione prima o anche dopo la data di efficacia	4
	dell'atto di fusione, garantendo comunque a coloro che	
	avessero esercitato tale diritto nell'ambito del pro-	
	cedimento di liquidazione di cui all'art.2437 quater	
	C.C., di ricevere in concambio azioni BPER sulla base	
	dei rapporti di cambio relativi a ciascuna delle so-	
	cietà interessate alla fusione. ====================================	
	Egli precisa altresì che i diritti di acquisto in	
	opzione relativi alle azioni di cui sopra non saranno	
	negoziabili in alcun mercato, anche non regolamentato.	
	Il Presidente dichiara inoltre che agli azionisti di	
	CARISPAQ, BPLS e BPA, diversi da BPER, viene ricono-	
9	sciuto, ai sensi dell'art.2505 bis, comma II°, C.C.,	-

	il diritto di vendere alla incorporante, in tutto o in
	parte, le loro azioni per un corrispettivo determinato
	alla stregua dei criteri previsti per il recesso, cor-
	rispettivo che, come sopra già precisato, è stato de-
	terminato in Euro 8,90 (otto virgola novanta) per ogni
	azione CARISPAQ, in Euro 13,20 (tredici virgola venti)
	per ogni azione BPLS e in Euro 58,60 (cinquantotto)
	virgola sessanta) per ogni azione BPA. ======
	Tale diritto potrà essere esercitato mediante let
	tera raccomandata con avviso di ricevimento che dovrà
	essere spedita alla rispettiva incorporanda entro 15
	(quindici) giorni dall'iscrizione nel Registro delle
110000000000000000000000000000000000000	
- K	Imprese della delibera dell'assemblea straordinaria di
	approvazione della fusione. ====================================
	Il Presidente precisa inoltre che la validità del-
	l'esercizio, da parte dei soci delle società incorpo-
	rande, del diritto di vendere alla incorporante, in
	tutto o in parte, le loro azioni, nonchè il pagamento
	del relativo prezzo, sono subordinati alla conclusione
	del procedimento di fusione, cosicchè tale prezzo sarà
	corrisposto agli aventi diritto successivamente alla
	data di scadenza del termine per l'esercizio del di-
	ritto di vendita e comunque entro la data di efficacia
14	civilistica della fusione. ====================================
	Dell'avvenuta iscrizione delle delibere assembleari

	the second secon
W	di CARISPAQ, BPLS e BPA presso il competente Registro
	delle Imprese verrà data notizia ai rispettivi azioni-
The same of the sa	sti con apposito avviso riportante anche le modalità e
	i termini per l'esercizio del diritto di recesso ai
	sensi dell'art.2437 bis e ss. C.C., e per l'esercizio
	del diritto di vendita ai sensi dell'art.2505 bis C.C.
	Quindi il Consiglio di Amministrazione dispensa il
	Presidente dalla lettura del progetto di fusione,
	nonchè degli altri documenti del procedimento, già ben
84	noti a tutti gli intervenuti. ====================================
	Il Presidente dà atto che nella proposta operazione
	di fusione non trovano applicazione le disposizioni di
	cui all'art.2501 bis C.C. in materia di fusione a se-
	guito di acquisizione con indebitamento, non ricorren-
parameter and a second	done qui i presupposti e dichiara inoltre che l'opera-
	zione di fusione proposta, avendo per oggetto l'aggre-
	gazione di più società appartenenti al medesimo Gruppo
	bancario, non configura fattispecie di concentrazione
	soggetta all'obbligo di comunicazione preventiva al-
	l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ai
Silveri	sensi della Legge n.287/1990 ed inoltre il Presidente
	dà atto che sono state esperite le consultazioni con
	le rappresentanze sindacali e le associazioni di cate-
	goria, ai sensi dell'art.47 della Legge n.428/1990. ===
	Il Presidente mi consegna quindi, perchè siano alle-

 gati al presente verbale, i seguenti documenti: ======
- lettera di autorizzazione alla fusione e alle conse-
guenti modifiche statutarie, rilasciata dalla Banca
d'Italia, che in copia conforme si allega sotto la
lettera "A", dispensatamene la lettura; ========
- copia del progetto di fusione, con unito lo Statuto
sociale della società incorporante contenente le modi-
fiche al testo dell'art.6 in funzione della proposta
fusione, progetto di fusione, che si allega al presen-
te atto sotto la lettera "B", dispensatamene la lettu-
ra. ====================================
 Il Presidente dichiara espressamente che la documen-
tazione esibitami è conforme a quanto depositato ai
 sensi di legge. ==================================
 Il Presidente del Collegio Sindacale sig. Conti
dott. Romano, a nome dell'intero Collegio, dichiara
che nulla osta alle deliberazioni in oggetto, ed e-
sprime il suo motivato parere favorevole alle delibe-
 razioni proposte. ====================================
Dopo di che, nessuno chiedendo la parola, il Presi-
dente sottopone quindi all'approvazione del Consiglio
di Amministrazione la seguente deliberazione: =======
"Il Consiglio di Amministrazione della Banca popolare
dell'Emilia Romagna - Società Cooperativa: ========
- udite le proposte del Presidente; ==========

	- dato atto e confermato che sono stati effettuati i	
20	depositi e gli adempimenti informativi e pubblicitari	
	stabiliti per il procedimento semplificato di fusione,	
	conformemente a quanto previsto dalle disposizioni di	
	legge vigenti; ====================================	
r.	- preso atto del parere favorevole del Collegio sinda-	(T)
- f v	cale; ====================================	\$ \$
	======================================	The second
	1) - di approvare, a norma dell'art.2505 bis, II° com-	}
	ma, C.C., ai sensi dell'art.40 del vigente Statuto so-	
	ciale, alle condizioni e con le modalità stabilite nel	11
	progetto di fusione depositato, iscritto e pubblicato	
	a norma di legge, progetto allegato al presente atto	
	sotto la lettera "B", la fusione per incorporazione	
	delle società controllate "CARISPAQ - CASSA DI RISPAR-	**
	MIO DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA - S.p.A.", con sede a	32
	L'Aquila, capitale sociale Euro 80.001.000 (ottantami-	
	lionimille), iscritta presso il Registro Imprese di	
	L'Aquila con il codice fiscale n.00098090665, "BANCA	
	POPOLARE DI LANCIANO E SULMONA - S.p.A.", con sede a	
	Lanciano (CH), capitale sociale Euro 57.378.390 (cin-	
	quantasettemilionitrecentosettantottomilatrecentono-	
	vanta), iscritta presso il Registro Imprese di Chieti	
,	con il codice fiscale n.00391250693, e "BANCA POPOLARE	
<u> </u>	DI APRILIA - S.p.A.", con sede ad Aprilia (LT), capi-	
	5-2527	

		Î
==	tale sociale Euro 15.010.740 (quindicimilionidiecimi-	
	lasettecentoquaranta), iscritta presso il Registro Im-	
	prese di Latina con il codice fiscale n.00089400592,	
	nella società "Banca popolare dell'Emilia Romagna -	
	Società Cooperativa", con sede a Modena, iscritta	10.00TA
	presso il Registro Imprese di Modena con il codice fi-	
	scale n.01153230360, mediante incorporazione delle tre	Jun Agen
	società controllate sopracitate nella capogruppo "Ban-	109
	ca popolare dell'Emilia Romagna - Società Cooperati-	UU
	va", con sede a Modena, sulla base delle rispettive	
	situazioni patrimoniali alla data del 30.9.2012; ======	
	2) - di darsi atto che la fusione avverrà previo an-	
	nullamento di tutte le azioni costituenti l'intero ca-	
	pitale sociale delle società incorporande, mediante	
100	aumento di capitale della società incorporante, con	
	assegnazione di nuove azioni ordinarie della incorpo-	
/ No. 20 miles (10.0) (1 2 miles	rante in due momenti distinti, e precisamente: =======	
	i) - in sede di fusione per i soci delle incorporande,	
	diversi dall'incorporante, in proporzione alle rispet-	
	tive partecipazioni; ====================================	
	ii) - alla scadenza ordinaria del godimento delle ob-	
	bligazioni per i portatori di obbligazioni convertibi-	
	li del "POC BPLS", incorporante esclusa, che eventual-	
	mente esercitassero il diritto di conversione ordina-	
7	ria a scadenza delle loro obbligazioni, in proporzione	
	29	

50.000	alle obbligazioni convertibili portate in conversione;
William Control of the Control of th	e più precisamente secondo i seguenti rapporti di con-
	cambio: ====================================
	- di n.1,01 (uno virgola zero uno) azioni ordinarie da
9 7	nominali Euro 3 (tre) cadauna della incorporante per
<u> </u>	ogni n.l (una) azione da nominali Euro 5 (cinque) del-
-	la società incorporanda "CARISPAQ - CASSA DI RISPARMIO
	DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA - S.p.A."; =========
(1)	- di n.1,76 (uno virgola settantasei) azioni ordinarie
-	da nominali Euro 3 (tre) cadauna della incorporante
(Marine Street Leaves Harrist Charles	per ogni n.1 (una) azione da nominali Euro 3 (tre)
***	della società incorporanda "BANCA POPOLARE DI LANCIANO
(Activities of the Control of the Co	E SULMONA - S.p.A.";
(Newson 10) (Company of the Company	- di n.1,76 (uno virgola settantasei) azioni ordinarie
(dimensional and a second and 	da nominali Euro 3 (tre) cadauna della incorporante
2000	per ogni n.1 (una) obbligazione convertibile da nomi-
5	nali Euro 14 (quattordici) della società incorporanda
s y	"BANCA POPOLARE DI LANCIANO E SULMONA - S.p.A."; =====
	- di n.8,76 (otto virgola settantasei) azioni ordina-
<u></u>	rie da nominali Euro 3 (tre) cadauna della incorporan-
Accessed to the state of the st	te per ogni n.1 (una) azione da nominali Euro 9 (nove)
	della società incorporanda "BANCA POPOLARE DI APRILIA
	- S.p.A.", ====================================
\$2.01.1100000000000000000000000000000000	precisandosi che le azioni delle incorporande possedu-
	te dalla incorporante, o comunque ad essa pervenute

	anche a seguito del recesso di soci delle medesime per
W W	effetto dell'esercizio del diritto di opzione e di
	prelazione di cui agli artt.2437 e ss. C.C., e a se-
	guito dell'esercizio del diritto di vendita di cui al-
	l'art.2505 bis, comma I°, C.C., verranno annullate
	senza sostituzione e senza concambio, per imputazione
1-2-3-2-3-3-3-	contabile; ====================================
	3) - di aumentare il capitale sociale della società
	incorporante in funzione e al servizio della fusione,
	con emissione di nuove azioni ordinarie da nominali
	Euro 3 (tre) cadauna, riservate agli azionisti delle
	società incorporande in sede di fusione, secondo i so-
	pra fissati rapporti di concambio, in proporzione alle
	rispettive partecipazioni azionarie, detratte sola-
	mente le azioni possedute dalla incorporante all'atto
-	della fusione, che verranno annullate senza sostitu-
- W-11-11-11	zione e senza concambio, per imputazione contabile,
	nonchè con emissione di nuove azioni ordinarie da no-
	minali Euro 3 (tre) cadauna, riservate ai portatori di
	obbligazioni convertibili del "POC BPLS", esclusa la
	incorporante, che eserciteranno il diritto di conver-
	sione ordinaria a scadenza in sostituzione delle ori-
	ginarie azioni di compendio, e più precisamente di au-
	mentare il capitale sociale nelle seguenti misure: ====
	- fino ad un importo massimo di Euro 2.536.068 (duemi-

	lionicinquecentotrentaseimilasessantotto), con emis-
E	sione di massimo n.845.356 (ottocentoquarantacinquemi-
	latrecentocinquantasei) azioni ordinarie, godimento
	regolare, da assegnare agli azionisti di CARISPAQ di-
* (***********************************	versi dall'incorporante; ====================================
	- fino ad un importo massimo di Euro 19.190.679 (di-
	ciannovemilionicentonovantamilaseicentosettantanove),
	con emissione di massimo n.6.396.893 (seimilionitre-
``	centonovantaseimilaottocentonovantatré) azioni ordina-
	rie, godimento regolare, da assegnare agli azionisti
	di BPLS diversi dall'incorporante, precisandosi in
	particolare che detta tranche di aumento del capitale
	verrà concretamente sottoscritta solo in parte, tenuto
	presente che nessuno degli obbligazionisti del "POC
	BPLS" ha esercitato il diritto di conversione antici-
	pata delle sue obbligazioni, ai sensi dell'art.2503
	bis, II° comma, C.C.; =================================
	- fino ad un importo massimo di Euro 2.105.238 (duemi-
	lionicentocinquemiladuecentotrentotto), con emissione
	di massimo n.701.746 (settecentounomilasettecentoqua-
	rantasei) azioni ordinarie, godimento regolare, da as-
	segnare agli azionisti di BPA diversi dall'incorporan-
	te; ====================================
	- fino ad un importo massimo di Euro 10.077.255 (die-
DE	cimilionisettantasettemiladuecentocinquantacinque),

	con emissione di massimo n.3.359.085 (tremilionitre-	
32	centocinquantanovemilaottantacinque) azioni ordinarie,	
	da assegnare agli obbligazionisti del "POC BPLS" in	
	sede di conversione ordinaria a scadenza delle obbli-	
	gazioni, con godimento secondo le modalità previste	pe Hörke
	nel Regolamento del prestito, in sostituzione delle o-	
	riginarie azioni di compendio; ====================================	The state of the s
)	il tutto in conformità alle disposizioni contenute nel	
Ĵ	progetto di fusione, con esclusione del diritto di op-	0 - (
	zione per gli attuali soci della incorporante a norma	
	di legge, e quindi con conseguente modifica dell'art.6	
	del vigente Statuto sociale; ================	
	4) - di modificare conseguentemente l'art.6 del vigen-	
	te Statuto sociale, con inserimento dopo l'ultimo ca-	
	poverso di un nuovo comma, il cui testo viene qui di	
	seguito fedelmente riportato: ===============================	A
	"Il Consiglio di amministrazione, in data 23.4.2013,	1000
	giusta deliberazione risultante da atto pubblico ai	
	sensi dell'art.2505 bis del Codice Civile, a rogito	
	Notaio Franco Soli di Modena, rep.n.41712,	
	racc.n.12982, nell'approvare il progetto di fusione	
	per incorporazione nella Banca popolare dell'Emilia	
	Romagna soc.coop della Cassa di Risparmio della Pro-	
	vincia dell'Aquila S.p.A, della Banca Popolare di Lan-	
	ciano e Sulmona S.p.A. e della Banca Popolare di Apri-	
	Deby.	Şi

lia S.p.A., ha deliberato: ====================================	
(i) di aumentare il capitale sociale mediante emissio-	
ne di azioni ordinarie da nominali Euro 3,00 (tre vir-	
gola zero zero) ciascuna, aventi godimento regolare e	
le stesse caratteristiche di quelle in circolazione da	
riservare al servizio del concambio agli azionisti di-	
versi dall'incorporante di: ===================================	
- Cassa di Risparmio della Provincia dell'Aquila	
S.p.A, sino a massime n.845.356 azioni, così per mas-	
simi Euro 2.536.068; ====================================	
- Banca Popolare di Lanciano e Sulmona S.p.A, sino a	
massime n. 6.396.893 azioni, così per massimi Euro	
19.190.679; ====================================	
- Banca Popolare di Aprilia S.p.A., sino a massime	
n.701.746 azioni, così per massimi Euro 2.105.238; ====	
(ii) di aumentare il capitale sociale mediante emis-	
sione di massime n 3.359.085 nuove azioni ordinarie da	
nominali Euro 3,00 (tre virgola zero zero) ciascuna,	
così per massimi Euro 10.077.255 ad esclusivo servizio	
del prestito attualmente denominato "Prestito obbliga-	
zionario convertibile subordinato Banca Popolare di	
Lanciano e Sulmona 4,50% 2008-2013" in sostituzione	
delle originarie azioni di compendio."; =========	T.
5) - di conferire al Presidente del Consiglio di Ammi-	
nistrazione e legale rappresentante della società,	
34	

sig. Caselli rag. Ettore, e in via disgiunta ai Vice	
Presidenti sigg. Ferrari Cav. Lav. ing. Piero, Marri	100
dott. Alberto e all'Amministratore Delegato sig. Odo-	
rici dott. Luigi, tutti i necessari poteri per dare	
attuazione alle delibere adottate ed in particolare i	
seguenti poteri: ====================================	
 a) - il potere di manifestare alle società incorporan-	2
 de, all'interno del procedimento di liquidazione delle	
 azioni dei soci receduti delle medesime, ai sensi del-	
 l'art.2437 e ss. C.C., la volontà di BPER di esercita-	
re il diritto d'opzione e di prelazione per tutte le	
azioni dei recedenti che rimanessero eventualmente i-	
 noptate a seguito della suddetta offerta in opzione e	
 in prelazione di cui all'art.2437 quater C.C., preci-	
sandosi che i diritti di opzione relativi alle azioni	
 dei soci receduti oggetto di liquidazione non saranno	METSEL HWOWENDERS
negoziabili in alcun mercato, anche non regolamentato;	
b) - il potere, ove ciò sia consentito dalle disposi-	
zioni di legge vigenti e qualora BPER abbia in porta-	**
foglio un numero di azioni proprie sufficienti, di	
procedere ad acquistare tutte le azioni oggetto di re-	
cesso, utilizzando per il concambio le azioni proprie	
 in portafoglio che vengono appositamente vincolate per	
il soddisfacimento di coloro che eventualmente eserci-	we
tassero il diritto di opzione e di prelazione loro	
20,2500	

	1	
	spettante, nell'ambito del procedimento di liquidazio-	
37	ne di cui all'art.2437 quater C.C., garantendo comun-	
	que loro il diritto di ricevere in concambio azioni	
	BPER, aventi godimento regolare, sulla base dei rap-	
	porti di concambio fissati per ciascuna delle società	1112
	interessate alla fusione, in modo da dare quindi, uni-	
2000 11 14 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10	tamente alle incorporande, efficacia alla fusione an-	
5	che prima che sia completato il procedimento di liqui-	Â
<u> </u>	dazione; ====================================	
	c) - il potere di acquistare dagli azionisti delle so-	City.
	cietà incorporande che volessero esercitare in tutto o	
*	in parte tale loro diritto, ai sensi dell'art.2505	
	bis, comma I°, C.C., le azioni da essi detenute nelle	
	predette società per un corrispettivo determinato alla	
	stregua dei criteri previsti per il recesso; ========	251
	precisandosi infine che il corrispettivo spettante a-	
	gli azionisti delle società incorporande i quali ab-	
	biano esercitato la facoltà di recesso o il diritto di	
	fare acquistare alla incorporante le loro azioni nelle	
	predette società ex art.2505 bis, I° comma, C.C, è	
	stato determinato dagli organi amministrativi delle	
	società incorporande, come da rispettive delibere con-	
	siliari, sentito il parere dei Collegi sindacali e	
	della società di revisione "Pricewaterhouse Coopers	-
#	S.p.A.", con sede in Milano, in Euro 8,90 (otto virgo-	(9

	la novanta) per ogni azione CARISPAQ, in Euro 13,20	
¥	(tredici virgola venti) per ogni azione BPLS e in Euro	
	58,60 (cinquantotto virgola sessanta) per ogni azione	
	BPA, e quindi le azioni dei soci alienanti dovranno	
	essere acquistate da BPER per tali corrispettivi; =====	- 58° c
15-1-1-1	d) - di depositare presso il Registro delle Imprese di	
	Modena, a fusione attuata, lo Statuto sociale aggior-	fun Bh
- T	nato con la eliminazione delle clausole non più opera-	
	tive, con le modifiche introdotte nel testo del-	<i>I</i> - t
	l'art.6, a seguito della conclusione del procedimento	
143-17 mints-br	di fusione, ed inoltre con le modifiche statutarie nel	
	frattempo intervenute a seguito delle deliberazioni	
	dell'assemblea straordinaria tenutasi in data	
	20.4.2013; ====================================	
	e) - il potere di provvedere, secondo le norme proprie	
	della gestione accentrata in regime di dematerializza-	
	zione da parte di "Monte Titoli - S.p.A.", all'annul-	
	lamento delle azioni delle società incorporande e alla	
	loro sostituzione con le emittende nuove azioni della	
	incorporante, con facoltà in particolare, se ed in	
	quanto necessario, di emettere, negoziare e raggruppa-	
	re certificati o diritti frazionari, corrispondenti ad)
	eventuali frazioni di azioni che, in relazione alle	
	delibere di cui sopra potessero competere ai soci del-	
	le società incorporate e/o agli obbligazionisti del	S
	27	

	"POC BPLS" in sede di conversione ordinaria, e se del	100
<u> </u>	caso di rinunciare per la società incorporante al con-	
	cambio di frazioni di azioni in modo da consentire la	
	quadratura dell'operazione, assicurando comunque agli	
×	azionisti e agli obbligazionisti aventi diritto a un	
-	numero non intero di azioni, anche per il tramite de-	
70	gli Intermediari Depositari, il controvalore dei di-	
	ritti frazionari di loro spettanza al prezzo ufficiale	
	delle azioni BPER alla data di consegna, senza aggra-	
	vio di spese, bolli e commissioni; ===========	<u> </u>
	f) - di redigere il nuovo Regolamento del "Prestito	
	obbligazionario convertibile subordinato Banca Popola-	
	re di Lanciano e Sulmona S.p.A. 4,50% 2008-2013", ri-	
	formulato nel rapporto di conversione, sostituendo al-	
	le originarie azioni di compendio BPLS nuove azioni	
1	BPER, sulla base del nuovo rapporto di cambio di	
	n.1,76 (uno virgola settantasei) azioni BPER per ogni	
	n.l (una) obbligazione convertibile del "POC BPLS"	
E	posseduta, in modo da assicurare ai portatori del pre-	
	stito, a fusione avvenuta, diritti equivalenti a quel-	
	li loro spettanti prima della fusione; ==========	
	5) - di stabilire che la fusione avverrà con effetti	
	giuridici e civilistici nei confronti dei terzi dalla	
	data dell'ultima delle iscrizioni dell'atto di fusione	
	nel Registro delle Imprese di L'Aquila, di Chieti, di	

	Latina e di Modena, ovvero dalla data successiva even-	
(2	tualmente indicata nell'atto di fusione, ma con effet-	
	ti ai fini fiscali ed ai fini dell'imputazione delle	98
	operazioni delle società incorporande al bilancio del-	
	la incorporante dal primo gennaio dell'anno in cui si	
	produrranno gli effetti giuridici della fusione, così	
	come consentito dall'art.2504 bis C.C., sicchè, otte-	
	nute le necessarie iscrizioni e decorsi senza opposi-	
	zione i termini di legge o comunque fatto salvo il di-	
	sposto dell'art.2503 C.C. e dell'art.57 n.3 Decreto	
	Leg.vo 1.9.1993 n.385 e infine stipulato l'atto di fu-	
	sione, la società "Banca popolare dell'Emilia Romagna	
	- Società Cooperativa", con sede a Modena, subentrerà	980 STORES
	di pieno diritto in tutto il patrimonio attivo e pas-	·
	sivo delle incorporate "Carispaq - Cassa di Risparmio	
	della Provincia dell'Aquila - S.p.A.", con sede a L'A-	
	quila, "Banca Popolare di Lanciano e Sulmona -	
	S.p.A.", con sede a Lanciano (CH), e "Banca Popolare	
	di Aprilia - S.p.A.", con sede ad Aprilia, assumendo a	
	proprio favore ed a proprio carico tutti i rapporti	
	giuridici attivi e passivi, tutte le attività, i di-	1.60 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 -
	ritti, gli obblighi, gli interessi legittimi e le a-	
	spettative nei confronti di qualunque terzo, tutti i	
	debiti, le passività, le garanzie e gli impegni nulla	
	escluso ed eccettuato, delle incorporate, tutti i beni	

	immobili, mobili, impianti, attrezzature, autoveicoli,	<u> </u>
S.	mobili registrati, avviamento e beni strumentali in	
	genere delle società incorporate, tutte le partecipa-	
	zioni societarie, tutti i contratti tipici e atipici,	
	nominati e innominati, inclusi ordini in corso e pro-	
	poste contrattuali, i contratti di affitto, locazione,	
	comodato, leasing, sia attivi che passivi, le insegne,	
	i marchi, comprese le autorizzazioni, licenze, conces-	A
	sioni, permessi, depositi, cauzioni, conti correnti,	The protection
	contratti bancari, mutui, finanziamenti e affidamenti	1/2
	bancari in genere, tutti i contratti di trasporto,	
	spedizione, mandato, agenzia e rappresentanza, tutti i	
	contratti di lavoro subordinato con il personale di-	
10	pendente, con i relativi diritti goduti, maturati ed	
	acquisiti, compresi gli obblighi di previdenza e di	
	assicurazione ed i relativi fondi per l'indennità di	
	anzianità e licenziamento, tutte le ragioni, azioni,	
	liti, cause e vertenze nelle quali sono attualmente	
	parte le società incorporande, e in quant'altro esi-	
	stente a loro nome, anche se qui non indicato espres-	
	samente, nulla escluso ed eccettuato, determinandosi	
	insomma una successione a titolo universale in tutto	
	il patrimonio mobiliare ed immobiliare delle società	
	incorporande; ====================================	
er Film terminal by the second second second	7) - di darsi atto che non esistono particolari cate-	
2		

	gorie di azioni fornite di diritti diversi da quelli
W	delle azioni ordinarie; ====================================
	8) - di darsi atto che non sono previsti particolari
	vantaggi a favore degli amministratori delle società
	partecipanti alla fusione; ====================================
	9) - di conferire al Presidente del Consiglio di Ammi-
15 - 15 - 17	nistrazione e legale rappresentante della società,
(*) 	sig. Caselli rag. Ettore, e in via disgiunta ai Vice
	Presidenti sigg. Ferrari Cav. Lav. ing. Piero, Marri
21	dotte. Alberto e all'Amministratore Delegato sig. Odo-
	rici dott. Luigi, tutti i necessari poteri per dare e-
	secuzione, decorsi senza opposizione i termini di leg-
	ge, o comunque rispettato il disposto dell'art.2503
	C.C. e dell'art.57, n.3, T.U. in data 1.9.1993 n.385,
	alle deliberazioni adottate, con autorizzazione di
	stabilire i termini e le modalità relative, con fa-
	coltà fra l'altro di intervenire al relativo atto no-
	tarile di fusione, di sottoscriverlo, introducendovi
	tutte le clausole d'uso e del caso, di natura reale ed
	obbligatoria che riterranno convenienti e necessarie,
	prestando ogni opportuno consenso, anche con più atti
	separati e successive integrazioni, rettifiche, rati-
	fiche, convalide e conferme, con facoltà in particola-
	re di curare, autorizzare e consentire la voltura, la
	trascrizione e l'annotamento a nome della società in-
***	44

25	corporante presso i Pubblici Registri Immobiliari, il
Secretary and the second	Pubblico Registro Automobilistico e presso ogni altra
	Autorità, ente o amministrazione pubblica o privata,
	di tutti i beni immobili, mobili registrati, mobili,
	diritti, ragioni, azioni, depositi, cauzioni, licenze,
	autorizzazioni, permessi, concessioni edilizie, parte-
STILL THE STATE OF	cipazioni societarie, conti correnti, mutui, finanzia-
	menti, affidamenti bancari e contratti in genere e
	rapporti giuridici esistenti a nome delle società in-
	corporande, compresa altresì la facoltà di più esatta-
	mente descrivere e meglio identificare tutti i beni
	immobili delle società incorporande, con precisi dati
	catastali e con i relativi confini, anche con atti se-
	parati e successive integrazioni e rettifiche, ratifi-
	che, convalide e conferme; il tutto con rinuncia al-
	l'iscrizione di ipoteche legali e con esonero dei com-
***************************************	petenti Conservatori e pubblici funzionari da ogni re-
	sponsabilità al riguardo, con facoltà di rendere di-
	chiarazioni, se ed in quanto necessario, ai sensi del-
	la legge 28.2.1985 n.47, del D.P.R. 6.6.2001 n.380 e
	successive modificazioni, ai sensi della legge
	30.7.2010 n.122, e con facoltà inoltre di rilasciare
	quietanze e di prestare le usuali garanzie in ordine
	alla piena proprietà, pacifico possesso, libera dispo-
	nibilità dei beni mobili ed immobili compresi nella

_	fusione, con garanzia da evizione e con facoltà insom-
lt.	ma di fare tutto quanto sarà necessario, riterranno
	opportuno e verrà loro richiesto per il miglior perfe-
	zionamento dell'operazione di fusione anche se qui non
	espressamente menzionato, il tutto con promessa fin da
	ora di approvato, ratificato e valido sotto gli obbli-
	ghi di legge, senza che nessuno mai possa eccepire di-
	fetto, imprecisione o indeterminatezza di poteri, com-
	presa infine la facoltà di apportare al presente ver-
	bale tutte le eventuali modifiche, aggiunte o soppres-
	sioni che venissero eventualmente richieste dal compe-
	tente Registro Imprese in sede di iscrizione o che si
	rendessero comunque necessarie per il legale perfezio-
	namento del presente atto". ==============
	Il Presidente pone quindi in votazione la delibera
	proposta per alzata di mano, e dopo prova e contropro-
	va, la suddetta delibera viene approvata all'unanimità.
	Lo Statuto sociale come sopra modificato è stato al-
	legato al progetto di fusione e quindi è pure allegato
	al presente atto sotto la lettera "B". =========
	Dopo di chè, essendo esauriti gli argomenti all'or-
	dine del giorno e nessuno più chiedendo la parola, il
	Presidente dichiara sciolta la adunanza, limitatamente
	agli argomenti di parte straordinaria, essendo le ore
	16,30. ====================================

HHR13000-1011-10-10-10-10-10-10-10-10-10-10-1	Le spese del presente verbale e sue conseguenti sono .
	a carico della società. ====================================
	Agli effetti fiscali, si richiede l'applicazione
	dell'imposta fissa di registro, ai sensi dell'art.4,
	comma I° della Tariffa allegata al D.P.R. 26.4.1986
	n.131, e con richiesta di applicazione inoltre dei be-
	nefici fiscali di cui alla legge 16.12.1977 n.904. ====
	Il Presidente mi dispensa dalla lettura degli alle-
	gati al presente atto. ===================================
	Il comparente mi dichiara il numero di codice fi
	scale della società: ====================================
	- "BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA - Società Co-
	operativa": 01153230360. ====
	Del che richiesto io Notaio ho redatto il presente
	verbale che viene da me letto al comparente il quale,
	da me interpellato, lo approva trovandolo conforme al-
	la sua volontà ed a verità. ====================================
	Scritto elettronicamente per la maggior parte e per
	il resto scritto di mio pugno su quarantaquattro pagi-
	ne e parte fin qui della quarantacinquesima di dodici
51	fogli di competente carta da bollo e sottoscritto dal
	comparente e da me Notaio nei modi di legge, essendo
	le ore 16,30. ====================================
92-10-01-02-01 00	F.to Caselli Ettore ====================================
	" Dott.Proc.FRANCO SOLI, Notaio. =========

Allegato A all'atto 201 N. 41712/12982

Prot. Nº 0225672/13 del 05/03/2013

B BANCA D'ITALIA

AREA VIGILANZA BANCARIA E FINANZIARIA SERVIZIO SUPERVISIONE GRUPPI BANCARI (840) DIVISIONE GRUPPI BANCARI III (024)

Rifer. a nota n.

de

Classificazione VII 2

6

Oggetto

Gruppo BPER: fusione per incorporazione di Cassa di Risparrico della Provincia dell'Aquila, Banca Popolare di Landrano e Sulmona e Banca Popolare di Aprilia in BPER e modifiche statutarie della capogruppo BPER. Provvedimento.

Con lettera pervenuta alla Banca d'Italia il 15 gennaio 2013, Banca Popolare dell'Emilia Romagna (BPER), in qualità di capogruppo dell'omonimo gruppo bancario, ha chiesto l'autorizzazione alla fusione per incorporazione in BPER di Cassa di Risparmio della Provincia dell'Aquila, Banca Popolare di Lanciano e Sulmona e Banca Popolare di Aprilia, controllate rispettivamente al 95%, 91% e 95%.

La capogruppo ha inoltre richiesto il rilascio del provvedimento di accertamento del progetto di modifica dell'art. 6 dello Statuto della capogruppo per gli aumenti di capitale conseguenti all'operazione di fusione.

Al riguardo, avuto presente l'esito dell'istruttoria, visto quanto disposto dalle vigenti Istruzioni di Vigilanza per le Banche in materia di fusioni (Tit. III, cap. 4) e modificazioni dello statuto (Tit. III, cap. 1, sez. II):

- si autorizza l'operazione di fusione, ai sensi dell'articolo 57 del d. lgs. 385/93;
- si rilascia il provvedimento con cui si accerta che la modifica dell'art. 6 dello Statuto sociale della capogruppo BPER non contrasta con il principio della sana e prudente gestione, ai sensi degli art. 56 e 61 del d. lgs. 385/93.

Resta inteso che ogni valutazione e connessa responsabilità in merito ai profili dell'operazione diversi da quelli di Vigilanza sono rimesse ai competenti organi aziendali.

PER DELEGAZIONE DEL DIRETTORIO

Firmato digitalmente da
MAURO PARASCANDOLO

Firmato digitalmente da ENZO SERATA

PEPEETORIO N. LITI

Cartifico to softeessille Con. Press. PRESION CON recision describe de récision des présides de récision and maladers de MODENA con la presente copia terestativa é conforme de policies col quate à state de me collegiones.

ELOS ELIBARES DE ROBCOM.

Fanco oli

Allegato Ball'atto 24. N. 417-12/12982

PROGETTO DI FUSIONE PER INCORPORAZIONE DI CASSA DI RISPARMIO DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA S.P.A. BANCA POPOLARE DI LANCIANO E SULMONA S.P.A. E BANCA POPOLARE DI APRILIA S.P.A. IN "BANCA POPOLARE DELL'EMILIA ROMAGNA SOCIETA' COOPERATIVA".

Premesse

Banca popolare dell'Emilia Romagna Soc. coop. (di seguito "BPER" o "Incorporante") società con azioni ordinarie quotate sul Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. e Capogruppo dell'omonimo gruppo bancario di cui fanno parte, tra l'altro, Cassa di Risparmio della Provincia dell'Aquila S.p.A (di seguito anche "CARISPAQ" o "Incorporanda"), Banca Popolare di Lanciano e Sulmona S.p.A (di seguito anche "BPLS" o "Incorporanda") e Banca Popolare di Aprilia S.p.A. (di seguito anche "BPA" o "Incorporanda"), tutte soggette ad attività di direzione e coordinamento della Capogruppo Ai sensi dell'art. 2501-ter c.c., i Consigli di Amministrazione di BPER e di ciascuna Incorporanda hanno predisposto e approvato il seguente progetto di fusione per incorporazione di CARISPAQ, BPLS e BPA (congiuntamente le "Incorporande") in BPER.

Le operazioni di fusione di cui al presente progetto rientrano negli interventi straordinari previsti dal Piano industriale del Gruppo BPER 2012-2014 volti alla razionalizzazione e semplificazione della struttura organizzativa e dell'articolazione societaria del Gruppo BPER, con l'obiettivo di rendere più agevoli le attività di governo e di coordinamento societario, nonché di conseguire economie di costo ed un miglioramento dell'efficienza operativa.

Detenendo l'Incorporante una partecipazione al capitale sociale di ciascuna Incorporanda superiore al 90%, le fusioni di cui al presente progetto si realizzeranno nelle forme semplificate di cui all'art. 2505 bis c.c., come modificato dal D.Lgs. 22.06.2012 n. 123, in quanto sarà concesso ai soci di minoranza delle Incorporande il diritto di far acquistare le loro azioni dalla Incorporante per un corrispettivo determinato alla stregua dei criteri previsti per il recesso.

Non sono pertanto richiesti gli adempimenti di cui agli artt. 2501-quater (Situazione patrimoniale), 2501 quinquies (Relazione dell'organo amministrativo) e 2501 sexies (Relazione degli esperti) del codice civile, mentre troverà applicazione l'art. 2501 septies - limitatamente alla documentazione richiesta nell'ambito del procedimento semplificato - giacchè le operazioni di fusione di cui al presente progetto saranno deliberate, quanto all'Incorporante, dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 40 dello Statuto sociale come consentito dall'art. 2505 bis comma 2 c.c., ferma restando la facoltà dei soci dell'incorporante - ai sensi degli artt. 2505 bis comma 3 e 2505 comma 3 del codice civile - di richiedere che la fusione sia approvata con deliberazione assembleare ai sensi dell'art. 2502 c.c.. Inoltre, non trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 2501 bis c.c. "Fusione a seguito di acquisizione con indebitamento" non ricorrendone i presupposti. In relazione a quanto previsto dalla normativa di legge e regolamentare sull'informazione ai portatori di strumenti finanziari delle società partecipanti alla fusione e al pubblico, si procederà alla diffusione, con le modalità stabilite dalle disposizioni vigenti, delle informazioni necessarie all'esercizio dei diritti.

Il presente progetto è redatto in un unico contesto temporale ed espositivo, ferma restando l'autonomia di ciascuna operazione di fusione e conseguente possibilità di attuazione integrale o parziale mediante incorporazione di tutte od alcuna soltanto delle Incorporande.

Le operazioni di fusione di cui al presente progetto sono soggette ad autorizzazione preventiva della Banca d'Italia si sensi dell'art. 57 del D.Lgs. 385/93 (TUB), nonché dell'art. 56 TUB relativamente alle modifiche dello Statuto dell'Incorporante.

1) SOCIETA' PARTECIPANTI ALLA FUSIONE

Società "incorporante"

A)"Banca popolare dell'Emilia Romagna - società cooperativa ":

- sede legale in Modena, Via San Carlo, 8/20;
- capitale sociale al 10.07.2012 di € 998.164.965,00 interamente sottoscritto e versato e suddiviso in n. 332.721.655, azioni del valore nominale unitario di € 3,00;
- codice fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Modena: 01153230360;
- iscritta all'Albo delle Banche al n. 4932;
- iscritta all'Albo dei Gruppi bancari al n. 5387.6;
- aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

BPER ha emesso il prestito obbligazionario convertibile denominato "Prestito obbligazionario convertibile subordinato Banca popolare dell'Emilia Romagna 2,75% 2001-2013" - Codice ISIN IT0003100325.

Società "Incorporande"

B) "Cassa di Risparmio della Provincia dell'Aquila S.p.A."

- sede legale in L'Aquila, Corso Vittorio Emanuele II n. 48;
- capitale sociale di € 80.001.000 interamente sottoscritto e versato e suddiviso in n 16.000.200 azioni del valore nominale unitario di € 5,00;
- codice fiscale, Partita IVA, numero di iscrizione nel Registro delle Imprese dell'Aquila: 00098090665.
- iscritta all'Albo delle Banche al n. 5168;
- appartenente al Gruppo bancario BPER n. 5387.6 e soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo BPER, che detiene attualmente una partecipazione pari circa al 94,773% del capitale sociale;
- aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

CARISPAQ non ha prestiti obbligazionari convertibili in corso.

C) "Banca Popolare di Lanciano e Sulmona S.p.A."

- sede legale in Lanciano (CH), Viale Cappuccini,76;
- capitale sociale di € 57.378.390 interamente sottoscritto e versato e suddiviso in n 19.126.130 azioni del valore nominale unitario di € 3,00;
- codice fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Chieti: 00391250693
- iscritta all'Albo delle Banche al n. 5063;
- appartenente al Gruppo bancario BPER n. 5387.6 e soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo BPER che detiene attualmente una partecipazione pari circa al 91,010% del capitale sociale;

- aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

BPLS ha emesso il prestito obbligazionario convertibile denominato: "Prestito obbligazionario convertibile subordinato Banca Popolare di Lanciano e Sulmona 4,50% 2008-2013" – codice ISIN IT0004405327

D) "Banca Popolare di Aprilia S.p.A."

- sede legale in Aprilia (LT), Piazza Roma n.11;
- capitale sociale di € 15.010.740 interamente sottoscritto e versato e suddiviso in n 1.667.860 azioni de valore nominale unitario di € 9,00;
- codice fiscale, Partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Latina: 00089400592
- iscritta all'Albo delle Banche al n. 4521;
- appartenente al Gruppo bancario BPER n. 5387.6 e soggetta all'attività di direzione e coordinamento della Capogruppo BPER che detiene attualmente una partecipazione pari circa al 95,197% del capitale sociale.
- aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi.

BPA non ha prestiti obbligazionari convertibili in corso.

2) STATUTO SOCIALE DELL'INCORPORANTE ED EVENTUALI MODIFICHE DERIVANTI DALLA FUSIONE

In dipendenza delle operazioni di fusione di cui al presente progetto, sarà apportata una modifica all'art, b dello Statuto sociale dell'Incorporante con l'inserimento di un nuovo comma, dopo l'ultimo capoverso contenente la clausola relativa agli ammontari massimi degli aumenti del capitale sociale al servizio del rapporto di concambio conseguente alla fusione per incorporazione di ciascuna Incorporanda, precisandosi che, quanto a BPLS, l'ammontare massimo dell'aumento di capitale sociale tiene conto della eventuale conversione anticipata spettante agli attuali possessori delle obbligazioni di cui al prestito obbligazionario convertibile attualmente denominato "Prestito obbligazionario convertibile subordinato Banca Popolare di Lanciano e Sulmona 4,50% 2008-2013" – codice ISIN IT0004405327 – (di seguito, "POC BPLS").

Sarà altresì inserito un ulteriore comma contenente la clausola relativa all'ammontare massimo dell'aumento del capitale sociale al servizio del POC BPLS stante l'annullamento delle azioni dell'emittente il POC BPLS e la necessità di una riformulazione del rapporto di conversione, sostituendo alle originarie azioni di compendio di BPLS quelle di BPER secondo il rapporto di cambio della fusione, così da assicurare agli obbligazionisti che non abbiano esercitato la facoltà di conversione anticipata (ai sensi del secondo comma dell'art. 2503 bis c.c.) diritti equivalenti a quelli spettanti loro prima dell'operazione.

Lo Statuto sociale dell'Incorporante, come risulterà modificato per effetto della fusione, è allegato al presente progetto per costituirne parte integrante e sostanziale.

3) RAPPORTO DI CAMBIO ED EVENTUALE CONGUAGLIO IN DENARO

Il rapporto di cambio, determinato dai consigli di amministrazione delle società partecipanti alla fusioni, avvalendosi di advisor finanziari indipendenti e nel rispetto delle procedure in materia di operazioni con parti correlate e con soggetti collegati, è il seguente:

- n 1,01 azioni ordinarie BPER per ogni n. 1 (una) azione ordinaria CARISPAQ
- n 1,76 azioni ordinarie BPER per ogni n. 1 (una) azione ordinaria BPLS



n 8,76 azioni ordinarie BPER per ogni n. 1 (una) azione ordinaria BPA

Si precisa che, ai soli fini della determinazione del rapporto di cambio e non già ai sensi dell'art. 2501 quater c.c., in quanto non richiesto dall'art. 2505 bis comma 1 c.c., sono state assunte le situazioni patrimoniali delle società partecipanti alla fusione riferite al 30 settembre 2012.

Non sono previsti conguagli in denaro, fatto salvo quanto specificato al punto successivo in caso di resti.

Le operazioni di fusione di cui al presente progetto comporteranno l'annullamento delle azioni delle Incorporande e l'assegnazione in concambio agli azionisti diversi dall'Incorporante di azioni BPER di nuova emissione.

A tal fine BPER aumenterà il proprio capitale sociale, come segue:

- per quanto attiene all'incorporazione di CARISPAQ in BPER sino a massimi Euro 2.536.068 mediante emissione di massimo n 845.356 azioni ordinarie da assegnare agli azionisti di CARISPAQ diversi dall'Incorporante;
- per quanto attiene all'incorporazione di BPLS in BPER sino a massimi Euro 19.190.679 mediante emissione di massimo n. 6.396.893 azioni ordinarie da assegnare agli azionisti di BPLS diversi dall'Incorporante;
- per quanto attiene all'incorporazione di BPA in BPER sino a massimi Euro 2.105.238 mediante emissione di massimo n. 701.746 azioni ordinarie da assegnare agli azionisti di BPA diversi dall'Incorporante.

Si fa presente che l'entità di detti aumenti del capitale sociale di BPER al servizio del concambio potrà essere compiutamente definita solo ad esito delle procedure di conversione anticipata del POC BPLS, nonchè di esercizio del diritto di recesso e del diritto di vendita spettante agli azionisti di CARISPAQ, BPLS e BPA diversi da BPER, precisandosi che le azioni che dovessero essere acquisite da BPER per effetto dell'esercizio del diritto di opzione e di prelazione di cui al procedimento di liquidazione ai sensi degli articoli 2437 bis c.c. e ss., e del diritto di vendita di cui all'art. 2505 bis comma 1 c.c., come meglio specificato ai successivi punti 8 e 9, verrebbero tutte annullate senza concambio.

4) MODALITA' DI ASSEGNAZIONE DELLE AZIONI DELL'INCORPORANTE

BPER procederà all'annullamento delle azioni dalla stessa detenute in CARISPAQ, BPLS e BPA, mentre quelle non possedute dall'Incorporante saranno, in base al suindicato rapporto di cambio, sostituite con azioni ordinarie di BPER di nuova emissione.

Qualora ne ricorrano le condizioni – tenuto conto di quanto previsto dall'art. 2529 c.c. in tema di società cooperative nonché dell'art. 17 dello Statuto sociale di BPER e valendo la deliberazione di approvazione del presente progetto anche come autorizzazione ai sensi del citato art. 17 al ricollocamento delle azioni proprie a favore degli azionisti delle Incorporande - le operazioni di concambio potranno essere realizzate anche mediante assegnazione di azioni proprie già detenute in portafoglio dall'Incorporante fermo quanto previsto dal successivo punto 8.

Nessun onere verrà posto a carico degli azionisti di CARISPAQ, BPLS e BPA per le operazioni di concambio né per quelle di vendita effettuate dai soci di minoranza.

Le azioni ordinarie BPER destinate al concambio delle azioni CARISPAQ, BPLS e BPA (ivi incluse, per quanto riguarda BPLS, quelle risultanti dalla eventuale conversione anticipata delle obbligazioni convertibili del POC BPLS), saranno quotate al pari delle azioni ordinarie di BPER attualmente in circolazione e saranno messe a disposizione degli aventi diritto, secondo le forme proprie della gestione accentrata delle azioni da parte di Monte Titoli S.p.A in regime di dematerializzazione alla data di Borsa aperta immediatamente successiva a quella di decorrenza degli effetti civilistici della fusione (di seguito, "Data di Consegna"). Le azioni ordinarie BPER emesse in seguito alla eventuale conversione delle obbligazioni del POC BPLS) esercitata successivamente alla data di efficacia della fusione, ai sensi del regolamento del POC BPLS, saranno messe a disposizione degli aventi diritto alle date previste dal predetto regolamento.

Qualora, in applicazione del rapporto di cambio, spettasse agli azionisti delle Incorporande di ricevere un numero non intero di azioni BPER, l'Incorporante procederà alla consegna di azioni BPER fino a UNO concorrenza del numero intero e riconoscerà agli azionisti, anche per il tramite degli Intermediari Depositari, il controvalore dei diritti frazionari al prezzo ufficiale delle azioni BPER alla Data di Consegna, senza aggravio di spese, bolli o commissioni.

Gli azionisti di CARISPAQ, BPLS e BPA diversi da BPER, ove non già soci dell'Incorporante, diverranno azionisti di BPER e pertanto soggetti alle previsioni del suo Statuto sociale e della normativa sulle società cooperative bancarie di cui al D.Lgs. 385/1993 (TUB). L'art. 9 dello Statuto sociale di BPER prevede che chi intende essere ammesso a socio deve presentare domanda scritta al Consiglio di Amministrazione che decide in ordine all'ammissione/diniego a socio con delibera motivata avuto riguardo all'interesse della società, alle prescrizioni statutarie ed allo spirito della forma cooperativa. Conformemente a quanto stabilito dall'art. 30 TUB, in assenza di delibera di ammissione a socio, non potranno essere esercitati per le azioni possedute, diritti diversi da quelli aventi contenuto patrimoniale.

Resta fermo quanto previsto dal Regolamento per l'ammissione a socio pubblicato sul sito Internet dell'Incorporante www.bper.it.

5) DECORRENZA DELLA PARTECIPAZIONE AGLI UTILI

Le azioni ordinarie attribuite dall'Incorporante in concambio delle azioni di ciascuna Incorporanda, avranno tutte godimento dal primo giorno dell'esercizio sociale nel quale le fusioni avranno efficacia ai sensi dell'art. 2504 bis c.c.

Le azioni ordinarie attribuite in sede di conversione ordinaria del POC BPLS avranno godimento secondo le modalità previste nel regolamento del prestito.

6) EFFICACIA DELLA FUSIONE E DECORRENZA DEGLI EFFETTI CONTABILI E FISCALI

Ai sensi dell'art. 2504 bis comma 2 c.c., gli effetti giuridici della fusione decorreranno dalla data dell'ultima delle iscrizioni dell'arto di fusione nel Registro Imprese prescritte dall'art. 2504 c.c., ovvero da una data successiva, come consentito in caso di fusione mediante incorporazione, se espressamente stabilito nell'atto di fusione.

Le operazioni dell'Incorporanda saranno imputate al bilancio dell'Incorporante con decorrenza dal primo gennaio dell'anno in cui si produrranno gli effetti giuridici della fusione; analoga decorrenza è prevista ai fini fiscali.

7) EVENTUALE TRATTAMENTO PER PARTICOLARI CATEGORIE DI SOCI E PER I POSSESSORI DI TITOLI DIVERSI DALLE AZIONI.

Non sussistono categorie di azioni fornite di diritti diversi da quelli delle azioni ordinarie né, relativamente alle Incorporande BPA e CARISPAQ, titoli diversi dalle azioni.

Quanto a BPER e BPLS, sussistono obbligazioni convertibili in azioni per le quali i possessori avranno facoltà di presentare domanda di conversione anticipata ai sensi dell'art. 2503 bis c.c., fermi restando i termini e le modalità concernenti il diritto di conversione previsti originariamente dai regolamenti dei prestiti.

In forza dell'art. 2503 bis comma 3 c.c. ai possessori del POC BPLS saranno assicurati diritti equivalenti a quelli loro spettanti prima della fusione. A tal fine, come indicato al precedente punto 2, il rapporto di conversione sarà riformulato, sostituendo alle originarie azioni di compendio di BPLS quelle di BPER, sulla base del rapporto di cambio, pari a n 1,76 azioni ordinarie BPER per n. 1 (una) obbligazione convertibile del POC BPLS.

8) DIRITTO DI RECESSO

A ciascun azionista che non abbia concorso all'adozione della delibera dell'assemblea straordinaria di approvazione della fusione - ossia agli azionisti assenti, astenuti e dissenzienti - spetta il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437 comma 1 c.c. in quanto la fusione per incorporazione in BPER, costituita in forma di società cooperativa, comporta la trasformazione eterogenea di CARISPAQ, BPLS e BPA, costituite in forma di "società per azioni", e la modificazione dei diritti di voto e di partecipazione.

Gli azionisti legittimati all'esercizio del diritto di recesso potranno esercitare il proprio diritto, per tutte o parte delle azioni detenute, mediante lettera raccomandata A/R che dovrà essere spedita alla rispettiva Incorporanda entro 15 giorni di calendario dall'Iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera dell'assemblea straordinaria della incorporanda medesima di approvazione della fusione.

L'efficacia dell'eventuale recesso esercitato dagli azionisti di CARISPAQ, BPLS e BPA aventi diritto, nonché il pagamento del valore di liquidazione delle azioni oggetto di recesso sono subordinati all'efficacia delle rispettive fusioni e pertanto il valore di liquidazione sarà corrisposto agli aventi diritto successivamente alla decorrenza degli effetti civilistici delle rispettive fusioni, in ogni caso entro i termini di cui all'art. 2437-quater c.c..

A tal fine si segnala che il valore di liquidazione delle azioni CARISPAQ, BPLS e BPA è stato fissato dai rispettivi Consigli di Amministrazione sentito il parere del Collegio sindacale e della società incaricata della revisione legale dei conti, "PricewaterhouseCoopers S.p.A.", con sede in Milano, in Euro 8,90 per ciascuna azione CARISPAQ, in Euro 13,20 per ciascuna azione BPLS, in Euro 58,60 per ciascuna azione BPA.

Nel caso in cui uno o più azionisti aventi diritto al recesso esercitino tale diritto, si svolgerà il procedimento di liquidazione ai sensi dell'art. 2437-quater c.c., con il deposito presso i competenti Registri delle Imprese e la pubblicazione dell'offerta in opzione e prelazione delle azioni dei soci receduti.

Le azioni di CARISPAQ, BPLS e BPA per le quali sarà esercitato il recesso saranno inalienabili sino all'esito del procedimento di liquidazione.

Dell'avvenuta iscrizione delle delibere assembleari di CARISPAQ, BPLS e BPA presso il competente Registro delle Imprese verrà data notizia ai rispettivi azionisti con apposito avviso, riportante in dettaglio le modalità ed i termini di esercizio del diritto di recesso ai sensi dell'art. 2437 bis c.c. e della procedura fii liquidazione delle azioni oggetto di recesso ai sensi dell'art. 2437-quater.

Fermo restando quanto sopra, BPER ha dichiarato sin d'ora la propria volontà di esercitare il diritto di opzione nonché di prelazione sull'intera quota che restasse eventualmente inoptata all'esito della suddetta offerta in opzione e prelazione.

Inoltre, ove sia consentito dalle disposizioni vigenti e la Incorporante abbia in portafoglio un numero di azioni proprie sufficienti, la medesima potrebbe procedere ad acquistare tutte le azioni oggetto di recesso ed unitamente alle Incorporande, a dare efficacia alla fusione prima che il procedimento di liquidazione ai sensi dell'art. 2437-quater c.c. possa essere completato.

A tal fine BPER, ha dichiarato la propria volontà di vincolare le azioni proprie detenute in portafoglio al soddisfacimento di coloro che eserciteranno eventualmente il diritto di opzione e prelazione antecedentemente, o anche successivamente, alla data di efficacia dell'atto di fusione, garantendo comunque a coloro che avranno esercitato l'opzione e la prelazione nell'ambito del procedimento di liquidazione di cui all'art. 2437-quater c.c., di ricevere in concambio azioni BPER sulla base del rapporto di cambio relativo a ciascuna operazione di fusione.

I diritti di acquisto in opzione relativi alle azioni non saranno negoziabili in alcun mercato anche non regolamentato.

9) DIRITTO DEGLI AZIONISTI DI BPA, CARISPAQ e BPLS DI VENDERE/FAR ACQUISTARE LE PROPRIE AZIONI ALL'/DALL'INCORPORANTE

Agli azionisti di CARISPAQ, BPLS e BPA diversi da BPER viene riconosciuto, ai sensi dell'art. 2505 bis comma 1 c.c. il diritto di far acquistare alla Incorporante, in tutto o in parte, le azioni da essi detenute nelle predette società per un corrispettivo determinato alla stregua dei criteri previsti per il recesso. Tale corrispettivo è stato fissato in Euro 8,90 per ciascuna azione CARISPAQ, in Euro 13,20 per ciascuna azione BPLS e in Euro 58,60 per ciascuna azione BPA, come da rispettive delibere consiliari, sentito il parere del collegio sindacale e della società incaricata della revisione legale dei conti "Pricewaterhouse Coopers S.p.A." con sede in Milano, via Monte Rosa n. 91.

Tale diritto potrà essere esercitato mediante lettera raccomandata A/R che dovrà essere spedita alla rispettiva Incorporanda entro 15 giorni di calendario dall'Iscrizione nel Registro delle Imprese della delibera dell'assemblea straordinaria di approvazione della fusione.

Si specifica che l'efficacia dell'eventuale esercizio del diritto di vendita, nonché il pagamento del relativo prezzo, sono subordinati all'efficacia delle rispettive fusioni; tale prezzo sarà corrisposto agli aventi diritto successivamente alla data di scadenza del termine per l'esercizio del diritto di vendita e comunque, entro la data di efficacia civilistica delle rispettive fusioni.

Dell'avvenuta iscrizione della delibera assembleare di CARISPAQ, BPLS e BPA presso il competente Registro delle Imprese verrà data notizia ai rispettivi azionisti con apposito avviso riportante anche le modalità e i termini di esercizio del diritto di vendita ai sensi dell'art. 2505 bis c.c.

10) VANTAGGI PARTICOLARI EVENTUALMENTE PROPOSTI A FAVORE DEGLI AMMINISTRATORI.

Non sono previsti vantaggi particolari a favore degli amministratori delle società partecipanti alla fusione.

Allegato al progetto di fusione: Statuto della Società Incorporante

Modena, Il 11 gennaio 2013

Banca Popolaje dell'Emilia Romagna socialià coloperativa




Sede in Modena, Via San Carlo 8/20 Registro delle imprese di Modena e cod. fisc, n. 01153230360 Cap. soc. al 31 dicembre 2010 Euro 761.130.807





STATUTO SOCIALE
aggiornato con le modifiche deliberate
dall'Assemblea straordinaria dei Soci del 3 settembre 2011 e dai Consigli di amministrazione del 13 settembre 2011, 21 ottobre 2011 e.....2013





COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE, SCOPO, DURATA E SEDE DELLA SOCIETA'

Articolo 1

La Banca popolare dell'Emilia, costituita con atto 29 dicembre 1983 ha assunto, dal 1º maggio 1992, la denominazione di: Banca popolare dell'Emilia Romagna, Società cooperativa. La Società è retta dalle disposizioni di legge e dalle norme del presente Statuto.

Articolo 2

La Società raccoglie il risparmio ed esercita il credito nei confronti dei propri soci ed anche dei non soci, ispirandosi ai principi della mutualità.

Essa si propone lo sviluppo delle attività produttive, con particolare riguardo alle imprese medie e minori, ed incoraggia il risparmio popolare in tutte le sue forme.

In aderenza alle proprie finalità istituzionali la Società accorda ai clienti soci talune agevolazioni nella fruizione di suoi servizi.

La Società, nella sua qualità di capogruppo del Gruppo bancario "Banca popolare dell'Emilia". Romagna", ai sensi dell'art.61 del Decreto legislativo 385/1993, emana, nell'esercizio dell'attività di direzione e coordinamento, disposizioni alle componenti del Gruppo per l'esecuzione delle istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del Gruppo.

Articolo 3

La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2100, con facoltà di proroga.

Articolo 4

La Società ha la sede legale in Modena.

Previe le autorizzazioni prescritte, può istituire e sopprimere dipendenze ed uffici di rappresentanza in Italia e all'estero.

PATRIMONIO SOCIALE, SOCI ED AZIONI

Articolo 5

Il patrimonio della Società è costituito:

- a) dal capitale sociale;
- b) dalla riserva ordinaria legale;
- c) dalla riserva straordinaria;
- d) da eventuali altri fondi e riserve.

Articolo 6

Il capitale è variabile ed è rappresentato dal numero delle azioni nominative, del valore nominale di Euro 3,00 ciascuna, complessivamente sottoscritte dai soci.

L'emissione delle azioni, che è illimitata, può essere deliberata:

a) in via ordinaria dal Consiglio di amministrazione;

b) in via straordinaria dall'Assemblea straordinaria dei soci.

Ove le azioni siano quotate in mercati regolamentati, l'emissione di nuove azioni può avvenire solamente ai sensi del secondo comma, lettera b).

L'Assemblea stessa può attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di emettere azioni ed obbligazioni convertibili in azioni della Società, nel rispetto della normativa di legge.

Le azioni sono indivisibili e non sono consentite cointestazioni.

Se una azione diviene di proprietà di più persone, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune.

Nei limiti stabiliti dalla normativa vigente, la Società può emettere categorie di azioni fornite di diritti diversi da quelli delle azioni ordinarie, determinandone il contenuto.

Tutte le azioni appartenenti a una medesima categoria conferiscono uguali diritti.

L'Assemblea straordinaria dei Soci ha autorizzato il Consiglio di amministrazione a dare attuazione

ai seguenti aumenti di capitale sociale:

aumento di capitale per un importo massimo di Euro 30.323.448 mediante emissione di massimo n. 10.107.816 azioni ordinarie del valore di Euro 3,00 ciascuna, aperto sino al 31dicembre 2013, al servizio esclusivo della conversione delle obbligazioni convertibili di cuial "Prestito obbligazionario convertibile subordinato Banca Popolare dell'Emilia Romagna. 2,75% 2001 - 2013", secondo modalità e termini contenuti nelle delibere delle assembles straordinarie del 8 maggio 1999, del 20 maggio 2006 e del 10 maggio 2008, nella delibera del Consiglio di amministrazione del 22 dicembre 2008, nonché nel regolamento del suddetto prestito;

aumento di capitale per un importo massimo di Euro 38.597.691, mediante emissione di massimo n. 12.865.897 azioni ordinarie del valore di Euro 3,00 ciascuna, aperto sino al 31dicembre 2012, al servizio esclusivo della conversione delle obbligazioni convertibili di cui si al "Prestito obbligazionario convertibile subordinato Banca Popolare dell'Emilia Romagna, 3,70% 2006 - 2012", secondo modalità e termini contenuti nella delibera dell'assemblea straordinaria del 20 maggio 2006, nonché nel regolamento del suddetto prestito.

L'Assemblea straordinaria dei soci del 3 settembre 2011 ha attribuito al Consiglio de amministrazione, ai sensi dell'articolo 2420-ter del Codice Civile, la facoltà, esercitabile entro il termine massimo di cinque anni dalla data della deliberazione: (i) di emettere, in una o più volte, obbligazioni convertibili in azioni ordinarie della Società, per un importo complessivo massimo di nominali Euro 250.000.000,00, da offrire in opzione agli aventi diritto; e conseguentemente (ii) di aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte e in via scindibile, per un importo complessivo, comprensivo di eventuale sovrapprezzo, di massimi Euro 250.000.000,00, irrevocabilmente a servizio esclusivo della conversione di tali obbligazioni, mediante emissione di azioni ordinarie della Società aventi godimento regolare e le medesime caratteristiche delle azioni ordinarie della Società in circolazione alla data di emissione.

Il Consiglio di Amministrazione del 13 settembre 2011, in forza della facoltà ad esso attribuita dall'Assemblea straordinaria dei soci del 16 aprile 2011 e del 3 settembre 2011, ai sensi dell'art.2443 e dell'art.2441, quarto comma, primo periodo, del Codice Civile, ha deliberato di aumentare, a pagamento e in via scindibile, il capitale sociale mediante emissione, entro e non oltre il termine ultimo del 31.12.2011, di massime n.12.149.000 (dodicimilionicentoquarantanovemila) azioni ordinarie da nominali Euro 3,00 (tre virgola zero zero) ciascuna, aventi godimento regolare e le stesse caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione, da liberarsi mediante conferimento in natura del credito derivante in capo ai titolari delle obbligazioni del prestito obbligazionario denominato "BPER 4% 2010-2015 subordinato convertibile con facoltà di rimborso in azioni" per effetto dell'esercizio da parte della Società della facoltà di riscatto anticipato mediante regolamento in azioni di cui all'articolo 11 del regolamento del predetto prestito obbligazionario.

Il Consiglio di amministrazione del 21 ottobre 2011, in forza della facoltà ad esso attribuita dall'Assemblea straordinaria dei soci del 3 settembre 2011, ai sensi dell'art. 2443 e dell'art. 2441, quarto comma, primo periodo, del Codice Civile, ha deliberato di aumentare, a pagamento, in via scindibile (anche all'interno delle singole tranche) nonché con efficacia progressiva, il capitale sociale per massimi nominali Euro 163.376.802,00, mediante emissione, entro il termine ultimo del 30 giugno 2012, di massime n. 54.458.934 azioni ordinarie del valore nominale di Euro 3,00 cadauna, aventi godimento regolare e le stesse caratteristiche di quelle in circolazione alla data di emissione, ad un prezzo di Euro 7,2121 per azione, di cui Euro 3,00 a titolo di nominale ed Euro 4,2121 a titolo di sovrapprezzo, da liberarsi mediante conferimento in natura delle azioni portate in adesione alle offerte pubbliche di scambio promosse dalla Società sulle azioni detenute da azionisti diversi dalla Società o da sue controllate nella Banca Popolare di Ravenna S.p.A., nella Banca

Banca Popolare del Timilia Remagna

President (Rag. Euore Caselli)

Pagina 3 dt 18



Popolare di Lanciano e Sulmona S.p.A., nella Banca Popolare del Mezzogiorno S.p.A., nella Banca Popolare di Aprilia S.p.A., nella Banca della Campania S.p.A., nella Cassa di Risparmio della Provincia dell'Aquila S.p.A. e nella Banca di Sassari S.p.A.,

Il Consiglio di amministrazione, in data deliberazione risultante da atto pubblico ai sensi dell'art. 2505 bis del Codice Civile, a rogito Notaio Franco Soli di Modena, rep. n. 1977, racc. n. 1978, nell'approvare il progetto di fusione per incorporazione nella Banca popolare dell'Emilia Romagna soc. coop della Cassa di Risparmio della Provincia dell'Aquila S.p.A., della Banca Popolare di Lanciano e Sulmona S.p.A. e della Banca Popolare di Aprilia S.p.A., ha delliberato:

(i) di aumentare il capitale sociale mediante emissione di azioni ordinarie da nominali Euro 3,00 (tre virgola zero zero) ciascuna, aventi godimento regolare e le stesse caratteristiche di quelle in circolazione da riservare al servizio del concambio agli azionisti diversi dall'Incorporante di: Cassa di Risparmio della Provincia dell'Aquila S.p.A, sino a massime n. 845.356 azioni, così per massimi Euro 2.536.068; Banca Popolare di Lanciano e Sulmona S.p.A, sino a massime n. 6.396.893 azioni, così per massimi Euro 19.190.679; Banca Popolare di Aprilia S.p.A., sino a massime n. 701.746 azioni, così per massimi Euro 2.105.238;

(ii) di aumentare il capitale sociale mediante emissione di massime n 3.359.085 nuove azioni ordinarie da nominali Euro 3,00 (tre virgola zero zero) ciascuna, così per massimi Euro 10.077.255 ad esclusivo servizio del prestito attualmente denominato "Prestito obbligazionario convertibile subordinato Banca Popolare di Lanciano e Sulmona 4,50% 2008-2013" in sostituzione delle originarie azioni di compendio.

Articolo 7

L'Assemblea, su proposta del Consiglio di amministrazione, può determinare, con deliberazione in sede di approvazione del bilancio, l'importo che, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dal bilancio stesso, deve essere versato in sede di sottoscrizione in aggiunta al valore nominale di ogni nuova azione nonché la misura degli eventuali interessi di conguaglio.

Il Consiglio di amministrazione determina a norma di legge, il prezzo di rimborso delle azioni per i casi di scioglimento del rapporto sociale stabiliti dalla legge e dallo Statuto.

Il Consiglio di amministrazione determina, altresi, la misura della tassa di ammissione a socio.

Il Consiglio di amministrazione può, con apposita delibera, predeterminare, esercizio per esercizio, il numero massimo di azioni che possono essere sottoscritte, nel rispetto dei limiti di legge al possesso azionario, da ciascun socio o da chi venga ammesso a socio.

Articolo 8

Possono essere ammesse a socio le persone fisiche, con la esclusione di quelle che trovansi nelle condizioni previste dal successivo art.11.

Possono inoltre assumere la qualità di socio le persone giuridiche, le società di ogni tipo, i consorzi e le associazioni.

I rappresentanti legali dei soci menzionati nel comma precedente e quelli dei minori esercitano tutti i diritti sociali spettanti ai soggetti rappresentati, ma non sono eleggibili, in tale veste, alle cariche sociali.

Articolo 9

Chi intende essere ammesso a socio deve presentare domanda scritta al Consiglio di amministrazione, dichiarando di accettare le norme dello Statuto e dei regolamenti sociali. La domanda di ammissione deve indicare le generalità, la cittadinanza, la residenza e ogni altra informazione di dichiarante dello Statuto e dei regolamenti sociali.

informazione e dichiarazione dovute per legge o richieste dalla Società secondo quanto previsto nel presente Statuto e nei regolamenti sociali.

Sulle domande di ammissione a socio decide il Consiglio di amministrazione, con delibera

motivata, avuto riguardo all'interesse della società, alle prescrizioni statutarie ed allo spirito della forma cooperativa.

Quando le domande di ammissione a socio delle azioni risultano accolte dal Consiglio di amministrazione ne è fatta comunicazione all'interessato e annotazione nel Libro dei soci.

In caso di diniego all'ammissione a socio, ove sia presentata istanza di revisione della delibera nei termini e con le formalità di legge, il Consiglio di amministrazione è tenuto a riesaminare la domanda su conforme decisione del Collegio dei probiviri, costituito a norma di Statuto ed integrato con un rappresentante dell'aspirante socio.

In assenza di delibera di ammissione a socio, non possono essere esercitati, per le azioni possedine

diritti diversi da quelli aventi contenuto patrimoniale.

Articole 10

Il titolare delle azioni, la cui domanda di ammissione sia stata accolta, acquisisce la qualità di rocco con l'iscrizione nel Libro dei soci, previo versamento della tassa di ammissione e degli eventuali interessi di conguaglio.

La cessione dell'intera partecipazione azionaria comporta la perdita della qualità di socio e la cancellazione dal Libro dei soci.

Articolo 11

Non possono essere ammessi a soci gli interdetti, gli inabilitati e coloro che abbiano riportato condanne a pene che comportino interdizione anche temporanea dai pubblici uffici o da uffici direttivi presso imprese.

Articolo 12

Nessuno può essere intestatario di azioni per un valore nominale complessivo eccedente il limite di partecipazione al capitale sociale stabilito dalla legge.

Chi, per successione od altra causa, venga a trovarsi in possesso di azioni per un valore nominale superiore a quello massimo fissato dalla legge, è tenuto a procedere all'alienazione delle azioni eccedenti, osservate le disposizioni dell'art.9, entro un anno dal giorno della contestazione dell'eccedenza.

Trascorso inutilmente tale termine, il Consiglio di amministrazione sospende il pagamento del dividendo sulle azioni eccedenti e le rimborsa a norma dell'art.7, secondo comma.

Articolo 13

In caso di morte del socio, gli eredi hanno facoltà di presentare ai sensi e per gli effetti stabiliti dagli artt. 9 e 10 ed entro due anni dall'apertura della successione, la domanda di ammissione a socio per le azioni cadute in successione.

Articolo 14

Il recesso è ammesso nei soli casi previsti dalla legge.

Per il rimborso delle azioni al socio receduto si applicano le disposizioni dell'art.7, secondo comma.

Articolo 15

Oltre che nei casi previsti dalla legge, il Consiglio di amministrazione può escludere dalla Società, i soci che vengano a trovarsi in una delle condizioni indicate nell'art. 11; nonché:

- a) coloro che abbiano costretto la Società ad atti giudiziali per l'inadempimento delle obbligazioni contratte;
- b) coloro che si siano resi responsabili di atti dannosi per l'interesse o per il prestigio della Società. Contro la deliberazione di esclusione, da notificarsi al socio escluso con lettera raccomandata, questi può ricorrere al Collegio dei probiviri entro trenta giorni dalla notifica, salva la possibilità di proporre opposizione avanti il Tribunale a sensi di legge.

Benca Popolere dell'Emille Romagna società dell'emilio Providente

(Rag. Entere Caselli)

Pagina 5 di 18

Il Collegio dei probiviri decide entro trenta giorni dal ricevimento del ricorso. Al socio escluso compete il rimborso delle azioni in conformità all'art.7, secondo comma, salvo quanto previsto dall'art. 19.

Articolo 16

In ogni ipotesi di rimborso di azioni il Consiglio di amministrazione annulla le azioni stesse. L'ammontare corrispondente alle azioni rimborsate viene tenuto a disposizione degli aventi diritto.

Articolo 17

Con delibera del Consiglio di amministrazione, la Società può acquistare o rimborsare proprie azioni purché l'acquisto o il rimborso sia fatto nei limiti degli utili distribuiti e delle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio regolarmente approvato, a tali fini destinati dalla Assemblea dei soci. Le azioni acquistate possono essere dal Consiglio ricollocate oppure annullate.

Articolo 18

Il socio partecipa al dividendo deliberato dall'Assemblea con effetto dall'inizio dell'esercizio ovvero dal diverso momento stabilito dall'Assemblea stessa.

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui sono divenuti esigibili restano devoluti alla Società.

Articolo 19

Le azioni non possono essere sottoposte a pegno o ad altro vincolo con effetto verso la Società, senza l'autorizzazione del Consiglio di amministrazione.

Il pegno ed ogni altro vincolo producono effetto nei confronti della Società dal momento in cui sono annotati nel Libro dei soci.

In caso di pegno e di usufrutto delle azioni, il diritto di voto in Assemblea resta comunque riservato al socio.

Le azioni che si trovino comunque depositate presso la Società si intendono, per patto sociale, vincolate a garanzia di ogni credito, diretto od indiretto, che la Società stessa abbia nei confronti del socio e relativamente ad esse, è espressamente riconosciuto alla Società diritto di ritenzione.

Quando il socio risulti inadempiente, le azioni predette possono essere alienate dalla Società per conto del socio, oppure da essa acquistate o rimborsate a norma dell'art.17, portando il ricavato a compensazione del proprio credito fino a concorrenza,

OPERAZIONI DELLA SOCIETA'

Articolo 20

Per il conseguimento dei suoi scopi istituzionali, la Società può, con l'osservanza delle disposizioni vigenti, compiere tutte le operazioni ed i servizi bancari e finanziari consentiti, nonché ogni altra operazione strumentale o comunque connessa al raggiungimento dello scopo sociale. La Società può emettere obbligazioni, anche convertibili in azioni, con l'osservanza delle

disposizioni di legge.

Articolo 21

Nel caso di sottrazione, smarrimento o distruzione di libretti di deposito a risparmio con somme non superiori a quelle previste dalle leggi speciali, viene rilasciato il duplicato a chi ha denunciato la perdita, trascorsi dieci giorni dall'affissione della denuncia nei locali aperti al pubblico della sede o della dipendenza emittente del libretto semprechè, in tale periodo, non siano pervenute opposizioni. In quest'ultimo caso il duplicato è rilasciato soltanto su ordine dell'Autorità giudiziaria.

ORGANI DELLA SOCIETA'

Articolo 22

L'esercizio delle funzioni sociali, secondo le rispettive competenze determinate dalla legge e dalle disposizioni che seguono, è demandato:

- all'Assemblea dei soci;
- b) al Consiglio di amministrazione:
- c) al Collegio sindacale:
- al Collegio dei probiviri;
- e) alla Direzione generale.

ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 23

L'Assemblea dei soci è ordinaria o straordinaria. Essa si tiene nel luogo indicato nell'avvis convocazione, purchè in Italia.

L'Assemblea può essere validamente tenuta anche mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento assi distanza, purche risultino garantite l'identificazione dei soci legittimati a parteciparvi e la possibilità per essi di intervenire nella discussione degli argomenti trattati e di esprimere il voto nelle deliberazioni. In ogni caso il Presidente ed il Segretario debbono essere presenti nel luogo indicato nell'avviso di convocazione di cui al comma che precede, ove si considera svolta l'adunanza.

L'Assemblea dei soci è convocata dal Consiglio di amministrazione, nei termini prescritti dalla normativa vigente, mediante avviso di convocazione da pubblicarsi sul sito Internet della Società e sui quotidiani "Il Sole 24 ORE" e "QN Quotidiano Nazionale". Essa è inoltre convecata dal Collegio sindacale, ovvero da almeno due Sindaci, nei casi previsti dalla legge.

Il Consiglio di amministrazione deve, inoltre, convocare senza ritardo l'Assemblea dei soci, quando ne sia fatta domanda scritta da parte di almeno 1/20 (un ventesimo) dei soci aventi diritto di voto alla data della richiesta. La sottoscrizione di ciascun socio richiedente deve essere autenticata da procuratori della Società, da intermediari abilitati alla tenuta dei conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari ovvero da notai. La richiesta deve essere accompagnata dal deposito delle certificazioni di partecipazione al sistema di gestione accentrata, attestanti la legittimazione dei/

Con le modalità, nei termini e nei limiti stabiliti dalla legge, un numero non inferiore a 1/40 (un quarantesimo) dei soci aventi diritto di voto alla data della richiesta, ovvero il minor numero minimo di soci richiedenti previsto dalla normativa vigente, può, con domanda scritta, chiedere l'integrazione dell'elenco delle materie da trattare in Assemblea, quale risulta dall'avviso di convocazione della stessa. La sottoscrizione di ciascun socio richiedente deve essere autenticata da procuratori della Società, da intermediari abilitati alla tenuta dei conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari ovvero da notai. La richiesta deve essere accompagnata dal deposito delle certificazioni di partecipazione al sistema di gestione accentrata, attestanti la legittimazione dei richiedenti. L'integrazione dell'elenco delle materie da trattare ai sensi del presente comma, non è ammessa per gli argomenti sui quali l'Assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli Amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

Articolo 24

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni, dalla chiusura dell'esercizio sociale.

L'Assemblea ordinaria:

- su proposta motivata del Collegio sindacale, conferisce l'incarico di revisione contabile ad una Società di revisione iscritta nell'apposito Albo, determinandone il corrispettivo e, sussistendone i presupposti, revoca l'incarico;
- determina, nel rispetto delle previsioni di legge e delle disposizioni regolamentari in materia, l'ammontare dei compensi da corrispondere ai Consiglieri. La remunerazione dei Consiglieri

Banca Popolare dell printe Romanno

(Rag. Errore Caselli)



investiti di particolari cariche in conformità allo Statuto è stabilita dal Consiglio di Amministrazione sentito il parere del Collegio sindacale;

determina la misura dei compensi da corrispondere ai Sindaci;

 approva le politiche di remunerazione a favore degli organi con funzione di supervisione, gestione e controllo e del personale;

approva eventuali piani di remunerazione basati su strumenti finanziari;

 può nominare, anche al di fuori dei componenti del Consiglio di Amministrazione, un Presidente Onorario, scelto tra persone che abbiano significativamente contribuito al prestigio e allo sviluppo della Società. La carica di Presidente Onorario non è remunerata;

delibera su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge.

L'Assemblea straordinaria delibera sugli oggetti riservati dalla legge alla sua competenza.

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea e di esercitare il diritto di voto i soci che da almeno 90 (novanta) giorni sono iscritti nel Libro dei soci e per i quali, entro la fine del terzo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'Assemblea in prima convocazione ovvero entro il diverso termine stabilito dalla norma vigente, sia stata effettuata alla Società la comunicazione da parte dell'intermediario abilitato alla tenuta dei conti sui quali sono registrati strumenti finanziari ai sensi delle disposizioni vigenti.

Ogni socio ha un voto, qualunque sia il numero di azioni che possiede.

I soci possono farsi rappresentare in Assemblea, nel rispetto delle norme di legge, da altro socio. La rappresentanza non può essere conferita ai componenti degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della Società, né alle società da essa controllate o ai componenti degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste. La delega, che è valida tanto per la prima che per la seconda convocazione, deve essere conferita per iscritto, deve indicare espressamente il nome del rappresentante e deve essere autenticata, nella firma del delegante, da procuratori della Società, da intermediari abilitati alia tenuta dei conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari ovvero da notai.

Ogni socio non può rappresentare più di quattro altri soci, salvo i casi di rappresentanza legale. Non sono ammessi voti per corrispondenza.

Nel rispetto della normativa vigente, il Consiglio di amministrazione può consentire l'esercizio del diritto di voto prima dell'Assemblea o durante il suo svolgimento, senza necessità di presenza fisica alla stessa in proprio o tramite delegato, mediante l'utilizzo di mezzi elettronici con modalità, da rendersi note nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, tali da garantire l'identificazione dei soggetti cui spetta il diritto di voto, la sicurezza delle comunicazioni e, in caso di voto segreto, la segretezza.

l componenti del Consiglio di amministrazione non possono votare nelle deliberazioni concernenti la loro responsabilità.

Articolo 25

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con l'intervento, in proprio o per rappresentanza legale o per delega, di almeno un quinto dei soci aventi diritto di intervenire in Assemblea e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero di essi.

L'Assemblea straordinaria in prima convocazione, anche nei casi in cui la legge richieda una maggioranza speciale, è validamente costituita con l'intervento, in proprio o per rappresentanza legale o per delega, di almeno un ottavo dei soci aventi diritto di intervenire e, in seconda convocazione, con l'intervento di almeno l'uno per cento dei soci medesimi.

Articolo 26

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione o da chi lo sostituisce a sensi di Statuto, e, in mancanza, da persona eletta dagli intervenuti. Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento e accerta i risultati delle votazioni.

Salvo quanto disposto dall'art.29, secondo comma, funge da Segretario dell'Assemblea ordinaria il Segretario del Consiglio di amministrazione o, in sua assenza, altro socio designato dall'Assemblea. Il Presidente può scegliere tra gli intervenuti due o più scrutatori.

Articolo 27

L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta dei voti espressi, salvo che si tratti della elezione alle cariche sociali, per la quale si procede col sistema del voto di lista rispettivamente ai sensi dei successivi articoli 31, 32 e 33 e degli articoli 43 e 44.

L'Assemblea straordinaria delibera con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi.

In ogni caso le deliberazioni riguardanti il cambiamento dell'oggetto sociale, il trasferimento della Sede sociale all'estero e lo scioglimento anticipato della Società debbono essere adottate con il voto favorevole di almeno un decimo di tutti i soci aventi diritto di intervenire all'Assemblea ai sendell'art.24, quarto comma.

Le votazioni in Assemblea hanno luogo in modo palese.

Per la nomina delle cariche sociali si procede a scrutinio segreto, salvo che l'Assemblea, proposta del Presidente, consenta di procedere con voto palese.

Articolo 28

Qualora in una seduta non si esaurisca l'ordine del giorno, l'Assemblea può essere prorogata dal Presidente non oltre l'ottavo giorno successivo, mediante dichiarazione da farsi all'adunanza e senza necessità di altro avviso.

Nella seconda tornata l'Assemblea si costituisce e delibera con le stesse maggioranze stabilite per la validità della costituzione e delle deliberazioni dell'Assemblea di cui si effettua la continuazione.

Articolo 29

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale che, redatto dal Segretario, viene firmato dal Presidente, dal Segretario, e dagli scrutatori.

Nei casi di legge ed inoltre ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da notalo, previamente designato dal Presidente stesso.

Il Libro dei verbali delle Assemblee e gli estratti del medesimo, certificati conformi dal Presidente od autenticati da notaio, fanno prova delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee.

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 30

Il Consiglio di amministrazione è formato da diciannove Consiglieri, eletti dall'Assemblea tra i soci. Essi durano in carica tre esercizi, scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e sono rieleggibili alla scadenza del loro mandato.

Il Consiglio si rinnova, nel corso di ogni triennio, parzialmente ogni anno, nella misura di sei Consiglieri il primo anno, sette Consiglieri il secondo anno e sei Consiglieri il terzo anno.

Articolo 31

All'elezione dei componenti del Consiglio di amministrazione si procede sulla base di liste presentate dai soci.

A pena di inammissibilità, la presentazione di liste deve rispettare i seguenti requisiti:

a) la lista, con la sottoscrizione dei soci presentatori, autenticata da procuratori della Società, da
intermediari abilitati alla tenuta dei conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari ovvero
da notai, deve essere presentata da un numero minimo di 500 (cinquecento) soci, ovvero da soci
titolari, anche congiuntamente, della quota minima di partecipazione al capitale sociale, a tal fine
stabilita dalla normativa vigente;

Pagina 9 di 18

Banca Popolare dell'Effici e Romagne accietà confrentiva Presi (conte (Rag. Enere Caselli)



la lista deve indicare un numero di candidati pari a quello dei Consiglieri da eleggere;

c) fra i candidati, che devono essere ordinati progressivamente per numero, almeno due, specificamente indicati, devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i Sindaci dall'articolo 148, terzo comma, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, nonché gli eventuali ulteriori prescritti dalla normativa vigente (i "Requisiti di Indipendenza");

 d) la lista, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione chiamata a deliberare sull'elezione, deve essere depositata presso la sede legale della Società e

resa pubblica secondo la normativa vigente;

e) unitamente alla lista dovranno depositarsi presso la sede della Società, a cura dei soci presentatori: (i) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'assenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, l'esistenza dei requisiti prescritti per la carica dallo Statuto e dalla normativa vigente nonché l'eventuale possesso dei Requisiti di Indipendenza; (ii) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società; (iii) le informazioni relative all'identità dei soci presentatori, con indicazione della percentuale di partecipazione detenuta, attestata con le modalità previste dalla normativa vigente.

Ciascun socio può presentare o concorrere a presentare una sola lista di candidati; in caso di

inosservanza la sua sottoscrizione non viene computata per alcuna delle liste. Ogni candidato può candidarsi in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Ciascun socio può votare una sola lista di candidati.

Articolo 32

Alla elezione dei Consiglieri di amministrazione si procede come di seguito precisato.

A) Qualora siano validamente presentate più liste:

a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, nell'ordine progressivo con cui

sono elencati in lista, tutti gli Amministratori da eleggere, tranne uno;

b) dalla lista risultata seconda per numero di voti conseguiti e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti è tratto, nell'ordine progressivo di presentazione, un Amministratore (rispettivamente la "Lista di Minoranza" e il "Consigliere di Minoranza").

In caso di parità di voti fra liste, si procede a votazione di ballottaggio da parte dell'Assemblea, al

fine di stabilire la graduatoria fra di esse.

Qualora, all'esito della votazione, risulti eletto un solo Amministratore in possesso dei Requisiti di Indipendenza come definiti dall'articolo 31 e tale Amministratore provenga dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, in sostituzione del candidato non indipendente tratto dalla Lista di Minoranza, viene eletto il primo, secondo l'ordine progressivo di presentazione, fra i candidati indipendenti presentati nella medesima lista.

Qualora, all'esito della votazione, risulti eletto un solo Amministratore in possesso dei Requisiti di Indipendenza come definiti dall'articolo 31 e tale Amministratore provenga dalla Lista di Minoranza, viene eletto quale secondo Amministratore indipendente, in sostituzione del candidato non indipendente risultato ultimo fra gli eletti tratti dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, il primo, secondo l'ordine progressivo di presentazione, fra i candidati indipendenti della medesima lista.

B) Qualora sia validamente presentata una sola lista, dalla stessa sono tratti tutti i Consiglieri da eleggere.

C) Qualora non sia validamente presentata alcuna lista, il Consiglio di amministrazione ha facoltà di presentare in Assemblea una scheda di voto contenente un elenco non vincolante di candidati. In tal caso ciascun socio può modificare in tutto o in parte la scheda di voto sia eliminando i candidati che non intende votare, sia aggiungendo eventualmente, in luogo di quelli eliminati, uno o più nuovi candidati. Risultano eletti i candidati che conseguono il maggior numero di voti.

In caso di parità di voti fra più candidati si procede a votazione di ballottaggio da parte dell'Assemblea al fine di determinare le nomine.

D) Qualora non sia validamente presentata alcuna lista e il Consiglio di amministrazione non formuli una proposta ai sensi della predetta lettera C), si procede all'elezione a maggioranza relativa tra singoli candidati proposti dai soci in Assemblea.

In caso di parità di voti fra più candidati si procede a votazione di ballottaggio da pari dell'Assemblea al fine di determinare le nomine.

Articolo 33

Ove, in corso d'esercizio, vengano a mancare uno o più Consiglieri, il Consiglio di amministrazione può provvedere alla loro sostituzione, nel rispetto delle norme di legge e fermo restando quanto stabilito dal successivo quarto comma.

Consiglieri cooptati restano in carica fino alla prima successiva Assemblea dei soci.

I Consiglieri eletti dall'Assemblea, in sostituzione di altri venuti a mancare, assumono - ciascuno - la durata residua del mandato di coloro che hanno sostituito.

Per la sostituzione di Consiglieri, fatta eccezione per quelli che sono stati tratti dalla Lista di Minoranza, l'Assemblea vota a maggioranza relativa tra singoli candidati, senza vincolo di lista.

Ai Consiglieri venuti a mancare che sono stati tratti dalla Lista di Minoranza, subentrano, nell'ordine progressivo di presentazione, i candidati non eletti indicati nella medesima lista.

I Consiglieri subentrati assumono - ciascuno - la durata residua del mandato di coloro che hanno sostituito.

Articolo 34

I componenti del Consiglio di amministrazione debbono possedere i requisiti di professionalità e onorabilità previsti dalla normativa vigente.

Almeno 2 (due) componenti devono altresi possedere i Requisiti di Indipendenza come definiti dal precedente articolo 31.

Articolo 35

Il Consiglio di amministrazione elegge nel suo seno, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il Presidente e da uno a tre Vice Presidenti, che restano in carlca fino alla scadenza del loro mandato di Consiglieri. Il Consiglio può, altresi, nominare, con la medesima maggioranza assoluta, un Amministratore delegato, determinandone i poteri e i relativi emolumenti.

Il Presidente svolge le funzioni assegnategli dalla normativa vigente, promuovendo la funzionalità del governo della Società, nonché l'effettivo ed equilibrato funzionamento e bilanciamento dei poteri tra i diversi organi e ponendosi quale interlocutore del Collegio sindacale, dei responsabili delle funzioni interne di controllo e dei comitati interni.

I Vice Presidenti, in ordine di anzianità di carica, sostituiscono il Presidente in ogni attribuzione, nei casi di sua assenza od impedimento. A parità di anzianità di carica, la sostituzione ha luogo in ordine di erà.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente e dei Vice Presidenti, le relative funzioni sono assunte dall'Amministratore delegato, se nominato, ovvero dal Consigliere più anziano di età.

Il Consiglio di amministrazione nomina un Segretario in possesso dei necessari requisiti di esperienza e professionalità, da scegliere tra i propri componenti o tra i dirigenti della Società. Ove nominato dall'Assemblea, il Presidente Onorario, che non sia Consigliere, può partecipare alle adunanze del Consiglio di amministrazione, con funzione consultiva e senza diritto di voto, e alle Assemblee.

Al Presidente Onorario possono essere affidati dal Consiglio di amministrazione incarichi, non remunerati, di rappresentanza della Società in manifestazioni finalizzate ad attività culturali, scientifiche e benefiche.

Banza Posclare dell'Egylla Romagna

accesa cocilentiva Prasidento (Rag. Ettore Caselli)

Articolo 36

Ferme restando le altre cause di ineleggibilità e di decadenza previste dalla legge, non possono far parte del Consiglio di amministrazione:

- i dipendenti della Società, salvo che si tratti di componenti della Direzione generale;

 gli amministratori, i dipendenti od i componenti di comitati, commissioni od organi di controllo di istituti di credito concorrenti, salvo che si tratti di istituti partecipati dalla Società, anche attraverso altre società inserite nel proprio Gruppo bancario.

Articolo 37

Il Consiglio di amministrazione è convocato di regola una volta al mese in via ordinaria; in via straordinaria può essere convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, oppure quando ne venga fatta richiesta motivata da almeno un terzo dei componenti il Consiglio stesso, oppure anche dal Collegio sindacale, ovvero individualmente da ciascun membro del Collegio sindacale previa comunicazione scritta al Presidente del Consiglio di amministrazione.

Il Consiglio di amministrazione si riunisce in Modena presso la sede legale ovvero eccezionalmente

altrove nel territorio italiano.

Le adunanze del Consiglio di amministrazione possono essere validamente tenute anche mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza, purché risultino garantite sia l'identificazione delle persone legittimate a parteciparvi, sia la possibilità per tutti i partecipanti di intervenire in tempo reale nella discussione degli argomenti trattati, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti. In ogni caso, almeno il Presidente e il Segretario debbono tuttavia essere presenti nel luogo di convocazione del Consiglio di amministrazione, ove lo stesso si considera tenuto. La convocazione è fatta con avviso da inviare al domicilio di ciascun Consigliere almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione. In caso di urgenza si può prescindere da tale termine.

Della convocazione deve essere data notizia ai Sindaci effettivi negli stessi termini e modi. Le adunanze sono presiedute dal Presidente. Esse sono valide con l'intervento della maggioranza assoluta dei componenti in carica.

Articolo 38

Le votazioni del Consiglio di amministrazione sono palesi. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto di chi presiede il Consiglio.

Articolo 39

Delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio si redige processo verbale da iscriversi in apposito libro e da firmarsi dal Presidente e dal Segretario.

Questo libro e gli estratti del medesimo, certificati conformi dal Presidente e dal Segretario, fanno prova delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio.

Articolo 40

Il Consiglio è investito di tutti i poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione della Società, tranne quelli che spettano esclusivamente all'Assemblea.

In applicazione dell'art. 2365, secondo comma, del Codice Civile, spetta al Consiglio di amministrazione di deliberare la fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505-bis del Codice Civile, nonché gli eventuali adeguamenti dello Statuto sociale a disposizioni normative.

Ferme le attribuzioni non delegabili ai sensi della normativa vigente, sono riservate all'esclusiva competenza del Consiglio di amministrazione le decisioni concernenti:

 la determinazione degli indirizzi generali di gestione e dei criteri per il coordinamento e la direzione delle Società del Gruppo, nonché per l'esecuzione delle istruzioni della Banca d'Italia:

- le linee e le operazioni strategiche e i piani industriali e finanziari;
- l'assunzione e la cessione di partecipazioni, se di controllo e/o rilevanti;
- l'approvazione e la modifica dei regolamenti interni che rivestano carattere di particolare rilevanza, tra cui quelli concernenti il funzionamento del Consiglio di amministrazione, la nomina e il funzionamento del Comitato esecutivo e degli altri comitati interni al Consiglio di amministrazione:
- la nomina del Presidente:
- la nomina, nel proprio ambito, del Comitato esecutivo e di ogni altre comitato ritentito NO funzionale alla gestione della Società, determinandone la composizione, le attribuzioni e le modalità di funzionamento:
- la nomina dell'Amministratore delegato, nonché l'attribuzione, la modifica e/o la revoc delle deleghe conferitegli;
- la nomina del Direttore Generale;
- la nomina dei responsabili delle funzioni di revisione interna e di conformità e del dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili:
- la fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505-bis del Codice Civile;
- gli eventuali adeguamenti dello Statuto sociale a disposizioni normative. Fermi gli obblighi previsti dall'articolo 2391 del Codice Civile, gli Amministratori, in occasione delle riunioni del Consiglio di amministrazione e commque con periodicità almeno trimestrale, riferiscono al Collegio sindacale sull'attività svolta e sulle operazioni di maggior rilievo economico, finanziario e patrimoniale, effettuate dalla Società o dalle società controllate.

Le comunicazioni del Consiglio di amministrazione al Collegio sindacale al di fuori delle riunioni consiliari vengono effettuate per iscritto, dal Presidente della Società, al Presidente del Collegio sindacale.

Articolo 41

Il Consiglio di amministrazione, nel rispetto delle disposizioni di legge e di Statuto, può delegare proprie attribuzioni, senza pregiudizio per il potere di proposta di ciascun Consigliere, oltre che all'Amministratore delegato, se nominato, al Comitato esecutivo, determinando i limiti della delega. Al Presidente del Consiglio di amministrazione non spetta il potere di proposta nel Comitato esecutivo cui venga chiamato a far parte.

Gli organi delegati rifeciscono al Consiglio di amministrazione e al Collegio sindacale con periodicità almeno trimestrale a sensi dell'art.2381, quinto comma cod. civ...

In materia di erogazione del credito e di gestione corrente, poteri deliberativi possono essere altresi delegati, con determinazione dei limiti della delega, oltre che all'Amministratore delegato, se nominato, ad Amministratori, al Direttore generale e ad altri componenti la Direzione generale, nonché - entro prefissati limiti di importo, graduati in relazione alle funzioni esplicate ed al grado ricoperto - a dipendenti investiti di particolari funzioni ed ai preposti alle dipendenze.

Pessono essere attribuite funzioni consultive in materia di erogazione del credito ed in altre materie indicate dal Consiglio stesso, a comitati e commissioni composti da Amministratori, da componenti la Direzione generale, da dirigenti della Società ed anche da soci estranei al Consiglio.

Delle decisioni assunte dai titolari di deleghe, dovrà essere data notizia al Consiglio di amministrazione nella sua prima successiva adunanza.

Nei casi d'urgenza, il Presidente del Consiglio di amministrazione, o l'Amministratore delegato, se nominato, possono prendere, su proposta del Direttore generale, ogni determinazione in materia di erogazione del credito.

COLLEGIO SINDACALE

Articolo 42

Pagina 13 dl 18

L'Assemblea elegge sette Sindaci, cinque effettivi, tra cui il Presidente, e due supplenti.

Banca Populare deli km Romana

(Rag. Eriore Caseltt).

Il Presidente del Collegio sindacale deve aver maturato un'esperienza di almeno cinque anni in attività di controllo di società del settore bancario, mobiliare o finanziario.

I Sindaci debbono possedere i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dalla normativa vigente per l'esercizio delle loro funzioni. Essi devono, inoltre, possedere i requisiti di indipendenza stabiliti dall'articolo 148, terzo comma, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e gli eventuali ulteriori prescritti dalla normativa vigente.

Fermi i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo stabiliti dalla normativa vigente, non possono ricoprire la carica di Sindaco coloro che già ricoprono tale incarico in più di cinque società con azioni quotate nei mercati regolamentati o emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dall'articolo 116 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 o loro controllanti e/o controllate, salvo che si tratti di società partecipate dalla Banca.

I Sindaci durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; essi sono rieleggibili.

Al Presidente ed ai membri effettivi del Collegio sindacale compete, per l'intera durata del loro ufficio, l'emolumento annuale deliberato dall'Assemblea.

Articolo 43

L'elezione dei membri del Collegio sindacale avviene sulla base di liste presentate dai soci.

Le liste, divise in due sezioni, una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo e una per i candidati alla carica di Sindaco supplente, devono indicare un numero di candidati pari a quello dei Sindaci da eleggere, elencati con un numero progressivo.

Ciascuna lista deve essere presentata da almeno 350 (trecentocinquanta) soci – ovvero, ove stabilito dalla disciplina legale e regolamentare vigente, dal minor numero di soci o da soci titolari, anche congiuntamente, della quota minima di partecipazione al capitale a tal fine prevista – che documentino secondo le modalità prescritte il loro diritto di intervenire e di votare all'Assemblea. Ciascun socio può concorrere a presentare una sola lista; in caso di inosservanza la sua sottoscrizione non viene computata per alcuna delle liste.

Le liste dei candidati, sottoscritte da coloro che le presentano, devono, nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente, essere depositate presso la sede legale della Società ed essere rese pubbliche. Esse devono essere corredate: (i) dalle informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta, da attestarsi nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente; (ii) da un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società; e (iii) dalle dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dallo statuto per la carica.

La sottoscrizione di ciascun socio presentatore deve essere autenticata da procuratori della Società, da intermediari-abilitati alla tenuta dei conti sui quali sono registrati gli strumenti finanziari ovvero da notai.

Nel caso in cui alla data di scadenza del termine sia stata depositata una sola lista ovvero soltanto liste presentate da soci che risultino collegati tra loro, la Società ne dà prontamente notizia con le modalità previste dalla normativa vigente; in tal caso, possono essere presentate liste fino al terzo giorno successivo alla data di scadenza di cui sopra, e la soglia di soci presentatori prevista dal secondo comma è ridotta alla metà. Sono comunque fatte salve diverse e ulteriori disposizioni previste dalla vigente normativa in ordine alle modalità e ai termini della presentazione e pubblicazione delle liste.

Le liste presentate senza l'osservanza delle modalità che precedono sono considerate come non presentate. Tuttavia la mancanza della documentazione relativa ai singoli candidati di una lista comporta soltanto l'esclusione dei candidati stessi e non incide sulla valida presentazione delle liste cui essi appartengono.

Ogni candidato può essere inserito in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Non possono altresì essere eletti e se eletti decadono dalla carica coloro che non siano in possesso dei requisiti prescritti dalla legge e dallo Statuto.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni statutarie non vengono ammesse al voto. Ogni avente diritto al voto può votare una sola lista.

Articolo 44

Alla elezione del Collegio sinducale si procede come segue.

Dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti sono tratti, nell'ordine con cui sono elencat

nella lista, quattro Sindaci effettivi e un Sindaco supplente.

Dalla lista risultata seconda per numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettament secondo quanto stabilito dalla normativa vigente, con i soci che hanno presentato o votato la lasta risultata prima per numero di voti sono tratti, nell'ordine progressivo con cui i candidati son indicati: il Presidente e un Sindaco supplente.

In caso di parità di voti tra più liste si procede a nuova votazione da parte dell'Assemblea, mettendo ai voti solo le liste con parità di voti.

Qualora sia presentata una sola lista, dalla stessa saranno tratti tutti i Sindaci, sia effettivi che supplenti.

Qualora non sia presentata alcuna lista, si procede all'elezione del Collegio sindacale a maggioranza relativa da parte dell'Assemblea.

Se viene a mancare il Presidente del Collegio sindacale, assume tale carica, fino all'integrazione del Collegio ai sensi dell'art. 2401 del Codice Civile, il Sindaco supplente tratto dalla medesima lista dalla quale è stato tratto il Presidente.

Se vengono a mancare uno o più Sindaci effettivi, subentrano i supplenti della medesima lista, in ordine di età. I Sindaci subentrati restano in carica fino alla successiva Assemblea, che provvede alla necessaria integrazione del Collegio.

Quando l'Assemblea deve provvedere, ai sensi del comma precedente ovvero ai sensi di legge, all'elezione dei Sindaci effettivi e/o dei supplenti necessaria per l'integrazione del Collegio

sindacale si procede come segue.

Qualora si debba provvedere alla sostituzione di Sindaci tratti dalla lista risultata prima per numero di voti, l'elezione avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista; qualora, invece, occorra sostituire Sindaci tratti dalla lista risultata seconda per numero di voti e che non sia collegata, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima, l'Assemblea li sostituisce, con voto a maggioranza relativa, scegliendoli ove possibile fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il Síndaco da sostituire, i quali abbiano confermato almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'Assemblea in prima convocazione la propria candidatura, depositando presso la sede della Società le dichiarazioni relative all'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità e all'esistenza dei requisiti prescritti per la carica nonché un'indicazione aggiornata circa gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società. Ove non sia possibile procedere in tale modo, l'Assemblea delibera con votazione a maggioranza relativa tra singoli candidati, senza vincolo di lista.

L'applicazione delle disposizioni che precedono deve comunque consentire che almeno un Sindaco effettivo e un supplente vengano eletti da parte dei soci di minoranza che non siano collegati, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti.

Articolo 45

Il Collegio Sindacale vigila sull'osservanza delle norme di legge, regolamentari e statutarie, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sull'adeguatezza degli assetti organizzativi e contabili, sulla funzionalità del complessivo sistema dei controlli interni; accerta l'efficacia delle strutture coinvolte nel sistema dei controlli e l'adeguato coordinamento delle medesime,

> Barica Popolara sy 作中ilia Rumacna Presidente

(Rag. Ettore Caselli)



promuovendo gli interventi correttivi delle carenze e delle irregolarità rilevate; vigila sull'adeguatezza del sistema di gestione e controllo dei rischi; esercita le funzioni ed i poteri previsti dalle disposizioni vigenti.

Nello svolgimento delle verifiche e degli accertamenti necessari il Collegio sindacale si avvale delle strutture e delle funzioni preposte al controllo interno. I Sindaci hanno inoltre facoltà di procedere, in qualsiasi momento, anche individualmente, ad atti di ispezione e controllo nonché di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari, ovvero di rivolgere le medesime richieste di informazione direttamente agli organi di amministrazione e controllo delle società controllate.

Il Collegio sindacale può inoltre scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo e all'andamento generale dell'attività sociale.

I verbali e gli atti del Collegio sindacale devono essere firmati da tutti gli intervenuti.

COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Articolo 46

L'Assemblea nomina tra i soci cinque Probiviri effettivi e due Supplenti.

Essi durano in carica tre anni, sono rieleggibili e prestano il loro ufficio gratuitamente.

Il Collegio dei probiviri elegge nel suo seno un Presidente che provvede alle convocazioni dei Collegio e ne dirige i lavori.

I supplenti surrogano in ordine di età e fino alla prossima Assemblea il membro effettivo che venga comunque a mancare; il nuovo nominato assume l'anzianità di quelli in carica. I supplenti surrogano pure in ordine di età, di volta in volta, i membri effettivi che debbono astenersi per ragioni di parentela, di affinità o di altro legittimo impedimento.

Articolo 47

Il Collegio dei probiviri, integrato con un rappresentante dell'aspirante socio, si esprime, entro 30 giorni dalla richiesta, sulle eventuali domande di revisione delle delibere consiliari di non ammissione a socio e di esclusione dalla Società.

Il Collegio dei probiviri regola lo svolgimento del giudizio nel modo che ritiene opportuno.

Le decisioni sono deliberate a maggioranza di voti.

In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

DIREZIONE GENERALE

Articolo 48

La Direzione generale è composta dai Direttore generale e da uno o più Vice Direttori generali. Essi debbono possedere i requisiti di onorabilità, di professionalità e di indipendenza previsti dalla legge.

Le deliberazioni concernenti la nomina dei componenti la Direzione generale sono assunte dal Consiglio di amministrazione a maggioranza assoluta dei suoi membri in carica.

Il Direttore generale è il Capo del personale.

Egli provvede alle assunzioni di personale, previa selezione dei candidati, nei limiti stabiliti dai preventivi annuali. Formula proposte di promozione e di licenziamento; dispone provvedimenti disciplinari e può sospendere provvisoriamente qualunque dipendente, riferendone all'Amministratore delegato, se nominato, per l'assunzione delle relative determinazioni finali. Sono di esclusiva competenza del Consiglio di amministrazione le decisioni che riguardino i dipendenti con qualifica di dirigente.

Articolo 49

Il Direttore generale prende parte alle adunanze del Consiglio di amministrazione, nonché a quelle

dei comitati e delle commissioni eventualmente costituiti,

Coadiuvato dagli altri componenti della Direzione generale, egli dà esecuzione alle deliberazioni del Consiglio di amministrazione, del Comitato esecutivo, se costituito, nonché alle disposizioni dell'Amministratore delegato, se nominato; sovrintende al funzionamento della Banca, allo svolgimento delle operazioni e dei servizi secondo le direttive del Consiglio di amministrazione e le istruzioni date dall'Amministratore delegato, se nominato.

In caso di assenza od impedimento il Direttore generale è sostituito, in tutte le facoltà e funzioni che gli sono attribuite, da uno o più componenti della Direzione generale designati dal Consiglio (ii amministrazione e, in caso di assenza o di impedimento anche di questi ultimi, da un dirigente pure designato dal Consiglio di amministrazione.

CONTROLLO CONTABILE E REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI SOCIETARI

Articolo 50

Il controllo contabile è esercitato, ai sensi delle disposizioni vigenti, da una società di revisione iscritta nell'apposito albo, incaricata ai sensi di legge.

Articolo 51

Il Consiglio di amministrazione, previo parere obbligatorio del Collegio sindacale, nomina un preposto alla redazione dei documenti contabili societari, conferendogli adeguati poteri e mezzi neri l'esercizio dei compiti attribuiti ai sensi di legge. Al medesimo Consiglio di amministrazione spetie. previo parere obbligatorio del Collegio sindacale, il potere di revocare il dirigente preposto. Il Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari è designato fra i dirigenti della Banca che abbiano svolto funzioni direttive per almeno un tricanio in materia contabile es amministrativa.

RAPPRESENTANZA E FIRMA SOCIALE

Articolo 52

La rappresentanza della Società nei confronti dei terzi ed in giudizio, sia in sede giurisdizionale che amministrativa, compresi i gludizi di cassazione e revocazione, nonché la firma sociale libera competono al Presidente e, in caso di sua assenza od impedimento, anche temporanei, disgiuntamente ai Vice Presidenti ed all'Amministratore delegato, se nominato e, in caso di assenza od impedimento anche temporanei di questi ultimi, al Consigliere più anziano d'età.

Di fronte ai terzi la firma di chi sostituisce il Presidente fa prova dell'assenza od impedimento del medesimo.

La rappresentanza della Società e la firma sociale libera possono inoltre essere conferite dal Consiglio a singoli Consiglieri, al Direttore generale e ad altri componenti la Direzione generale, per determinati atti o categorie di atti.

Al Direttore generale ed, in sua vece, ai Vice Direttori generali, anche disgiuntamente fra di loro, spetta la firma sociale libera per tutti gli atti di ordinaria amministrazione.

La firma sociale può altresi essere attribuita dal Consiglio, per determinate categorie di atti, a dirigenti, funzionari e dipendenti della Società.

Il Consiglio può inoltre, ove necessario, conferire mandati e procure anche ad estranei alla Società per il compimento di determinati atti.

BILANCIO, UTILI E RISERVE

Articolo 53

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Dopo la chiusura di ogni esercizio, il Consiglio di amministrazione provvede alla redazione ed alla

Barros Popolare dy Emilia Romagna

(Rag. Ettore Caselli).

Pagina 17 di 18



presentazione del bilancio a norma di legge e del presente Statuto.

Articolo 54

L'utile netto risultante dal bilancio approvato è ripartito come segue:

a) una quota non inferiore a quella stabilita dalla legge alla riserva ordinaria legale;

b) una quota non inferiore al 20% alla riserva statutaria;

c) una quota non superiore al 6% da destinarsi a scopi benefici, culturali e di interesse sociale;

d) ai soci a norma dell'art.18, nella misura che, su proposta del Consiglio, viene fissata dall'Assemblea.

L'eventuale residuo, pure su proposta del Consiglio di amministrazione, è destinato alla riserva straordinaria o alla costituzione od all'incremento di ulteriori riserve, nonché del fondo per acquisto o il rimborso delle azioni della Società.

Il Consiglio di amministrazione, in sede di formazione del bilancio, può predisporre la destinazione di utili alla formazione e all'incremento di riserve, prima della determinazione dell'utile netto di cui al primo comma, sottoponendo tale destinazione alla ratifica dell'Assemblea dei soci.

Articolo 55

Le riserve, oltre che con le quote di utili previste nel precedente articolo, sono formate:

 a) con l'importo versato in aggiunta al valore nominale delle azioni sottoscritte a norma dell'art.7, primo comma;

b) con i dividendi che restano devoluti alla Società a norma dell'art. 18, ultimo comma.
 Con la stessa deliberazione di cui all'art.7, il Consiglio di amministrazione determina pure la destinazione alle diverse riserve dei proventi di cui alle lettere che precedono.

Articolo 56

Fermo restando quanto stabilito dall'art.27 circa lo scioglimento anticipato della Società, in ogni caso di scioglimento l'Assemblea nomina i liquidatori, stabilisce i loro poteri, le modalità della liquidazione e la destinazione dell'attivo risultante dal bilancio finale.

Il riparto delle somme disponibili tra i soci ha luogo tra questi in proporzione delle rispettive partecipazioni azionarie.

NORMA ATTUATIVA E TRANSITORIA

Le disposizioni contenute negli articoli 30, 31 e 32 circa l'elezione del Consiglio di amministrazione, come modificate dall'Assemblea straordinaria dei soci in data 25 settembre 2010 entreranno in vigore a partire dalla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2010. Ai fini di cui all'articolo 30, terzo comma, deve intendersi per primo anno del primo triennio il 2011, e segnatamente la data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2010, per secondo anno del primo triennio il 2012, e segnatamente la data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2011, per terzo anno del primo triennio il 2013, e segnatamente la data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2012, e così via per i trienni successivi al primo.

ly

La presente copia, composta di ventisei fogli, conforme al suo originale ai miei atti, sottoscritto a norma di legge, si rilascia per gli usi consentiti dalla legge.

Modena, li 24 aprile 2013.

Franco Toli No Vair

